

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

---

# Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di

DINO PUNCUH



---

GENOVA MMIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

## Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)

Antonella Rovere

All'indomani della deposizione del capitano del popolo, Guglielmo Boccanegra<sup>1</sup>, tutto lo staff di cancelleria viene rinnovato, così come era successo al momento del suo insediamento<sup>2</sup>. Non si incontrano più Opicino *de Musso*, Lanfranco di San Giorgio<sup>3</sup>, Bonvassallo *de Porta*, Giacomo *Isembardi*, Nicola di Castello, Raimondo, *Festa de Rivarolia*, Guglielmo Bolleto, Guglielmo *Malonius*, Enrico Nepitella e Pietro *de Musso*, per non parlare di Ogerio Boccanegra, fratello dello stesso capitano, voluti dal Boccanegra, forse non più graditi al restaurato regime aristocratico, immediatamente so-

---

<sup>1</sup> Questo saggio si inserisce in un'indagine che da anni sto conducendo sulle caratteristiche della cancelleria genovese e del documento da questa prodotto: un interesse che data già al 1997, quando, occupandomi dei *publici testes* (A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese, secc. XII-XIII*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia*, n.s., I, Roma 1997, pp. 291-332), mi sono resa conto che molto ancora restava da dire, nonostante i numerosi saggi di Giorgio Costamagna, che rimangono un fondamentale punto di partenza, e non solo. Su questa linea si colloca EAD., *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIII*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128; mentre la prima "puntata" di una vera e propria storia della cancelleria nei secoli XII e XIII, fino alla fine del capitanato di Guglielmo Boccanegra (1262), si legge in EAD., *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/1, 2002), pp. 261-298.

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 273-274.

<sup>3</sup> Redige un ultimo documento il 6 aprile 1262: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/5, n. 753. Ritorna al servizio del Comune solo dal 1269 come scriba ed è citato o si nomina come cancelliere dal 1271 al 1280: per le qualifiche di questo, come di tutti i notai che saranno nominati, si veda il Repertorio generale dei notai del primo dei *libri iurium* genovesi (*Ibidem*, I/8, pp. 351-412).

stituiti da Bartolomeo di Fontemaroso, Guglielmo Paiarino, Baldovino *de Iogo*, redattori dei pochi documenti comunali pervenutici per gli anni 1262-1264. È probabile che tra i notai impegnati nelle diverse *scribanie* siano da annoverare anche coloro che compaiono come testimoni nei documenti di questo periodo, prova ne sarebbe la presenza in tale ruolo dello stesso Baldovino *de Iogo*, che, quando si sottoscrive, si definisce *scriba comunis*, e di Alberto *de Casali*, così qualificato tra i testimoni ad un mandato del 1263<sup>4</sup>. Si può inoltre ricordare almeno Lodisio Calvo, che negli anni successivi ritroveremo impegnato come cancelliere<sup>5</sup>, ma forse anche Baldovino *de Salvo*, Guglielmo Vegio e Giacomo Fontana, che più volte compaiono in questo ruolo<sup>6</sup>, tutti nominati come scribi del Comune, *maleficiorum* e dei diversi consoli di giustizia nel 1265<sup>7</sup>, mentre qualche dubbio in più si può avere per Simone *de Pomario*, attestato in un solo caso. Scriba della cancelleria deve poi essere quell'Oberto Barberio che nel 1263 accompagna gli ambasciatori genovesi presso Urbano IV a seguito della scomunica comminata alla città<sup>8</sup>, anche se gli ultimi due non compaiono in alcuna delle scribanie – quelle più importanti – elencate dagli Annali per gli anni 1265-1267<sup>9</sup>. Questi, se pure arricchiscono le scarse notizie ricavabili dai documenti, non forniscono dati sufficienti per evidenziare eventuali novità rispetto alla prassi che le stesse

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, I/5, n. 821. Si tratta del mandato di redigere copia di un documento nel *liber iurium Vetustior* rilasciata a Guglielmo Paiarino, che dal 1264 al 1267 si occupa della prosecuzione del *liber*, redigendovi documenti coevi e recuperandone alcuni degli anni precedenti. Stranamente il notaio omette l'indicazione dei testimoni – pur preannunciati dal *presentibus testibus* – al mandato del 1267 rilasciatogli dal podestà Guidotto *de Rodobio* (*Ibidem*, nn. 824-826, 828-834).

<sup>5</sup> Lodisio Calvo sarà cancelliere dal 1276 e manterrà questo ruolo fino ai primi anni del Trecento, come avremo modo di vedere in seguito.

<sup>6</sup> Baldovino *de Salvo* non risulta essere mai stato scriba, come erroneamente segnalato nel Repertorio generale dei notai: *Ibidem*, I/8, p. 358. Giacomo Fontana era già stato testimone ad un atto nel 1249 e lo è a due di questi anni (*Ibidem*, I/5, nn. 823, 835, 904). Guglielmo Vegio aveva già rogato un documento durante il capitanato del Boccanegra (si tratta della vendita effettuata da Bonifacio, conte di Badalucco, al cognato, Ianella Avvocato, dei *castra* di Trjora e di Dego, il 21 febbraio 1260: *Ibidem*, I/8, n. 1253): anche se il Comune non compare direttamente in quest'atto è possibile che già in questo momento egli fosse legato al governo cittadino.

<sup>7</sup> *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), IV, p. 68.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 50.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 68, 85, 99.

informazioni, offerte dagli annalisti della prima metà del secolo per un periodo ben più lungo, avevano permesso di definire<sup>10</sup>. Si assiste tuttavia, almeno apparentemente, ad una più veloce alternanza dei notai alle varie *scribanie*, ad uno spostamento degli stessi scribi da un ufficio all'altro, pur senza arrivare ad alcuna forma di *vacatio*. Maggiore stabilità contraddistingue i notai addetti *ad officium palatii*, che faceva capo al podestà: nei tre anni per i quali ci sono fornite notizie ritornano Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio, ai quali si affiancano Belmosto di Pegli, nel 1265, e Baldovino *de Iogo*, nel 1266 e nel 1267<sup>11</sup>.

La presenza praticamente esclusiva dei notai-scribi comunali tra i testimoni dei documenti non può collegarsi a ragioni di ordine pratico (erano presenti *in loco* in qualsiasi momento), ma alla volontà di affidare la memoria dei rapporti instaurati dal Comune e delle decisioni prese nei diversi ambiti ad una categoria di persone che poteva offrire garanzie di imparzialità e di attendibilità.

Eppure proprio in questi anni la cancelleria non sembra operare al massimo delle proprie capacità di autonomia redazionale, probabile conseguenza del troppo marcato legame personale tra i suoi vertici e il Boccanegra, che avrebbe fatto perdere credibilità all'intero apparato burocratico comunale. E non mi riferisco al ricorso a giudici o giurisperiti, che, almeno formalmente

---

<sup>10</sup> A. ROVERE, *Comune e documentazione* cit., in particolare pp. 268-269.

<sup>11</sup> Dagli Annali risulta che rimangono invariati solo gli scribi *maleficiorum*, *ad discum maleficiorum* o *coram domino Iuliano* (*qui prefuit criminalibus questionibus audiendis*), come vengono definiti nei diversi anni (si tratta di Guglielmo Vegio e Manuele *de Albara*), e gli scribi *octo nobilium* (elencati solo per gli anni 1266 e 1267: esistono solo da questo momento?), Davide Grillacio e Opizo di Chiavari. Alla *scribania* dei consoli di giustizia *civitatis* è una presenza costante Oberto Osbergerio, accanto al quale si alternano Belmosto di Pegli, nel 1265 e nel 1267, David di Santo Ambrogio, nel 1266; gli scribi *in consulatu medii* o *in palatio medii* sono, nel 1265, Leone di Sestri [Ponente] e Giacomo Fontana, nel 1266, Iacopino Barberio ed Enrico *de Braia*, che riveste lo stesso incarico nell'anno seguente insieme a Guglielmo Maffono; quelli *in consulatu burgi* o *in palatio deversus burgum* sono, accanto a Enrico Dardella, che permane in carica nei tre anni presi in considerazione, Enrico *de Braia*, nel 1265, Iacopo di Piazzalunga, nel 1266, e Iacopo Fontana, nel 1267; ai consoli *in palacio foritanorum* risultano legati Giovanni *de Prementorio* e Giovanni *de Bonobomine*, nel 1265, Guglielmo Mafono e Guglielmo *de Stephano* di Soziglia, nel 1266, David di Sant'Ambrogio e Bartolomeo *de Brolio*, nel 1267. Agli scribi del 1267 va aggiunto (ma in quale *scribania*?) Rubeus *de Orto*, che in tale anno è testimone, con la qualifica di *scriba comunis*, al mandato rilasciato a Guiberto *de Nervio* per la redazione del *liber iurium* Settimo.

*dictant* il testo di alcuni documenti, soprattutto di quelli che comportano significativi impegni pecuniari, evidenziato piuttosto per i documenti privati<sup>12</sup>, almeno fino al 1279<sup>13</sup>, e comunque rivolto ad ottenere maggiori garanzie in caso di contestazione, quanto ad una disposizione statutaria di cui ci danno conto i documenti a partire dal 1263: *vocatis primo uno per companiam et duobus iudicibus secundum formam capitulorum Ianue, videlicet ...* (seguono i nomi) *et per eos diligenter viso et examinato presenti instrumento, quibus placuit hoc presens instrumentum sic fieri ut in eo plenius continetur, statuimus et ordinamus quod ...*<sup>14</sup>. Tale procedura è applicata ai documenti attestanti le decisioni del Consiglio e a tutti gli atti comunque redatti nel cartulare *instrumentorum compositorum in consilio*, non ad opera di un cancelliere, ma per mano di un *subscriba palatii*, che dovevano essere sottoposti ad una commissione composta da un rappresentante di ogni *compagna* cittadina e da due giudici o giurisperiti, ai quali successivamente si affianca uno dei giudici del podestà<sup>15</sup>, che aveva il compito di esaminare il contenuto de-

---

<sup>12</sup> *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278)*, III, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII), nn. 690, 766.

<sup>13</sup> Su questa prassi, introdotta probabilmente da Martino da Fano durante la sua podesteria del 1260, momento dal quale si segnalano i primi documenti dettati da giudici, vedi A. ROVERE, *Comune e documentazione* cit., pp. 296-297. Negli atti comunali tornano a comparire, e con una certa frequenza, solo nel 1279 (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 846), quando Nicolò Fieschi, conte di Lavagna, dichiara di aver ricevuto la somma di 25.000 lire per la vendita di castelli e territori nell'estrema riviera di Levante. Sono presenti a quest'atto cinque *iudices* (Pietro di Negro, Giovanni Ugolini, Lanfranco Pignolo, Bertolino Bonifacii e Simone Canzellerius) *qui dictaverunt dictum instrumentum* e che sono nel contempo *testes vocati et rogati*; ancora nel 1287 *Precival de Baldizono iudex dictavit dictum instrumentum* (*Ibidem*, I/7, nn. 1210-1214: rapporti con la Sardegna); nel 1289 si ha l'intervento di Egidio *Lercarius* e Oberto *Paxius* (*Ibidem*, nn. 1166-1168: rapporti con Giovannello *de Loreta* di Corsica); nel 1290 a dettare il documento sono Oberto *Paxius* e Nicolò Guercio (*Ibidem*, I/6, n. 1142: vendita al Comune con relativi impegni pecuniari), e nel 1292 tocca a Bertolino *Bonifacii* e ancora ad Oberto *Paxius* (*Ibidem*, I/7, n. 1193: convenzione tra Genova e Antonio del Carretto, marchese di Savona, e i Finalesi). Tutti figurano nel contempo anche tra i testimoni, e tra questi è quasi sempre presente il giudice Oberto *Paxius*, che già nel 1260, all'epoca del Boccanegra, aveva svolto questo ruolo.

<sup>14</sup> *Ibidem*, I/5, nn. 824-826, 904.

<sup>15</sup> Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto, nn. 2724/36, 49, 50; 2737 A/35 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*). *Regesti*. Con prefazione di G. COSTAMAGNA, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I, 1960, nn. 365-368): *in presentia unius ex iudicibus potestatis*.

gli atti: solo dopo il parere positivo si poteva procedere alla redazione definitiva. Se per le delibere consigliari tale cautela poteva essere dettata dal timore che il notaio, piegandosi alla volontà della maggiore autorità cittadina, verbalizzasse in modo non del tutto corretto, o che, come forse era già successo in passato con il Boccanegra, alcune delibere non fossero tenute nel debito conto<sup>16</sup>, meno chiaro e più pesante risulta il ricorso alla stessa procedura non solo per le vendite di diritti, terre e altri beni immobili (case, mulini) al Comune<sup>17</sup> e per le ratifiche di trattati di pace<sup>18</sup>, ma anche per i trattati veri e propri<sup>19</sup>. Solo con l'instaurarsi del governo di Oberto Doria e Oberto Spinola questa commissione scompare, vuoi per una decisione politica, vuoi per una ritrovata piena credibilità della cancelleria, che si riappropria della pienezza delle sue funzioni.

Riflesso della crisi che si evidenzia negli anni Sessanta del secolo è anche la scelta di affidare la redazione degli Annali a partire dal 1264 non più agli scribi o alla cancelleria nel suo insieme, come era avvenuto fino a quel momento<sup>20</sup>, ma ad una commissione di quattro persone, formata da cittadini stimati ed attendibili, due dei quali forniti di preparazione giuridica, rinnovata ogni due o tre anni inizialmente, in carica per un periodo più lungo in seguito<sup>21</sup>. Ed è questo anche il momento in cui la cancelleria cessa di

---

<sup>16</sup> Ce ne danno notizia gli *Annali* cit., IV, p. 38: *Ipsa anno (1259) dum capitaneus insolencius agere cepisset ... decretaque consilia inana forent ...; Ibidem*, pp. 45-46: *Eodem anno (1262) dum capitaneus ... spretisque decretis consilii, federa cum quibus vellet componeret, ordinatas causas litigancium everteret ...* A questo proposito vedi G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-1975), I, pp. 246-247.

<sup>17</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 825, del 5 maggio 1267; 826, del 5 marzo 1267.

<sup>18</sup> *Ibidem*, n. 824, dell'8 luglio 1267.

<sup>19</sup> È il caso della convenzione con Carlo I, re di Sicilia, del 12 agosto 1269 (ASG, Archivio Segreto, n. 2724/48; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 364) e di quella con Piacenza, del 31 marzo 1270, redatta da Marino di Monterosato *notarius*, che nel 1267 risulta essere subscriba (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 824) e che probabilmente lo è anche in questo momento; è invece presente tra i testimoni dell'atto Lanfranco di San Giorgio *cancellarius*: ASG, Archivio Segreto, n. 2724/49 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 365).

<sup>20</sup> Dopo la morte di Marchisio, a partire dal 1225, la stesura degli Annali, che rimane rigorosamente anonima, non viene più affidata ad una singola persona, ma collegialmente a tutta la cancelleria. Sugli annalisti di questo periodo vedi G. PETTI BALBI, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1982, pp. 55-82.

<sup>21</sup> Dal 1264 al 1269 l'unico a svolgere questo compito con regolarità è Guglielmo di

esercitare la funzione di elemento catalizzatore della vita culturale cittadina, per lasciare spazio ai conventi e all'ambiente religioso<sup>22</sup>.

Negli anni immediatamente precedenti il 1267, probabilmente proprio per fronteggiare la crisi, deve aver avuto inizio una riforma dell'organizzazione cancelleresca, almeno per quanto riguarda la distribuzione del personale e la ridefinizione dei compiti ad esso assegnati, anche in relazione all'instaurarsi di una più attenta ed articolata procedura di registrazione e conservazione della documentazione a qualsiasi livello, che si viene elaborando allo scopo di evitare, come probabilmente era successo all'epoca del Boccanegra, che vuoti documentari o registrazioni imperfette aprissero la strada ad arbitrii e soprusi. Dal 1267 infatti incominciano a fare la loro comparsa nei documenti i subscribi, deputati alla tenuta dei registri dei diversi organi deliberanti: innanzitutto del *cartularium instrumentorum compositorum in consilio*, dedicato forse anche alle delibere del consiglio – non lo sappiamo con esattezza visto che non ci sono pervenuti tali cartulari, né delibere da questi estratte –, ma sicuramente a tutti gli atti che in sua presenza si perfezionavano<sup>23</sup>. Ce ne danno conto i notai che nei *libri iurium* derivano alcuni documenti proprio da questi cartulari, dichiarando di averli tratti *de cartulario instrumentorum compositorum in consilio per subscribas palatii ante sedem potestatis, videlicet per manum ora Iacobi de Camarana, ora Boniobannini de Langasco*, ai quali spettava anche l'estrazione e la convalidazione attraverso la propria sottoscrizione<sup>24</sup>.

---

Multedo, che forse funge da elemento di continuità all'interno delle commissioni che via via si susseguono. Il racconto degli eventi dal 1269 al 1279 è affidato ad un'unica commissione, che opera però in un momento imprecisato. A questo proposito e sull'opera di Iacopo Doria, che, dopo aver fatto parte di questa commissione, operò poi autonomamente vedi G. ARNALDI, *Gli annali di Iacopo D'Oria, il cronista della Meloria*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Atti del Convegno, Genova, 24-27 ottobre 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/2, 1984), pp. 585-620.

<sup>22</sup> Su questo argomento si veda G. PETTI BALBI, *Società e cultura a Genova tra Due e Trecento*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo* cit., pp. 121-149.

<sup>23</sup> Potrebbe essere estratto da uno di questi cartulari l'accordo tra il Comune ed alcuni abitanti di Tiro, Armenia, Antiochia, Tartaria, danneggiati dalla cattura di una nave da parte di una flotta capitanata da Luchetto Grimaldi, del 22 ottobre 1268 (ASG, Archivio Segreto, n. 2724/46; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 362), estratto da Giovanni Vatacii *de Predono, de cartulario in quo scripta sunt instrumenta comunis Ianue, scripta manu Boniobannis de Langasco notarii*, che sappiamo (vedi nota seguente e testo corrispondente) essere proprio uno dei redattori di questi cartulari.

<sup>24</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 824-826; subscriba è anche Faravello di Novi (*Ibidem*, n.

Allo stesso periodo risale la duplicazione del *liber iurium Vetustior*, il cosiddetto Settimo, eseguito da Guglielmo di San Giorgio e Guiberto da Nervi nel 1267, probabilmente allo scopo di conservarlo in archivio, dove Iacopo Doria ebbe modo di utilizzarlo e postillarlo, mentre *Vetustior* doveva essere usato in cancelleria<sup>25</sup>. Per quanto riguarda i redattori si tratta, al solito, di notai apparentemente non collegati in alcun modo alla cancelleria, che, come Attone Piacentino, Lantelmo, Iacopo Bonaccorso, Ricobono Paiarino e Nicolò di San Lorenzo, attivi nella realizzazione della raccolta del 1229 e di *Vetustior*, ricordano sempre nelle sottoscrizioni la nomina imperiale di cui godono<sup>26</sup>. Questa assoluta costanza risulta tanto più significativa se si confronta con la regolare omissione da parte di altri notai parimenti impegnati nella scritturazione di queste raccolte comunali, sia pur con un numero ridotto di interventi rispetto agli altri: Simone *Donati*, Tomaso di San Lorenzo e Anselmo *de Castro*<sup>27</sup>. Ciò che risulta più evidente nei *libri iurium* per il gran numero di documenti dovuti agli stessi notai, che si definiscono regolarmente in un modo o nell'altro, è verificabile anche per gli altri redattori, i cui interventi sono limitati ad uno o a pochi atti. Si delineano così due categorie: quella dei notai *tout court*, sia pure in netta minoranza, e quella dei notai *sacri Imperii* o *sacri palacii*, come se, pur in presenza di un

---

880) e doveva esserlo Nicolò Curlaspeto, *notarius*, che redige la procura rilasciata il 3 ottobre 1270 dal Comune a Giacomo Pallavicino per ottenere prestiti per il Comune stesso. Questo documento contiene infatti il riferimento alla commissione tipico degli *instrumenta composita in consilio* ed è sottoscritto dal Curlaspeto con il formulario dell'*instrumentum* notarile: ASG, Archivio Segreto, n. 2724/50 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 367). Appare eccezionale per questi anni la presenza nel documento della formula corroborativa che fa riferimento all'apposizione del sigillo - *et ad huius eternam rei memoriam presens instrumentum sigillo pendenti comunis Ianue fecimus communiri*.

<sup>25</sup> Per una descrizione e notizie più dettagliate su questo manoscritto vedi *I Libri Iurium* cit., Introduzione, pp. 71-107.

<sup>26</sup> Attone Piacentino si definisce notaio del sacro palazzo anche in un documento del monastero di Sant'Andrea della Porta: *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la storia della Liguria, XVIII), p. 21; e in alcuni del monastero di San Siro: *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1225-1253)*, II, a cura di S. MACCHIAVELLO e M. TRAINO, Genova 1997 (*Ibidem*, VI), nn. 418, 419, 433.

<sup>27</sup> Tomaso di San Lorenzo non fa riferimento alla nomina neppure quando lavora per il monastero di San Siro: *Ibidem*, nn. 376, 476, 494, 538. Lo stesso fa Anselmo *de Castro* nel lavorare per quello di Sant'Andrea: *Le carte del monastero di Sant'Andrea* cit., p. 116.



Comune ormai autorizzato a *facere notarios* a pieno titolo, non tutti i rogatori operanti nella città avessero pari dignità, a meno che non si possa pensare molto più semplicemente che si tratti di usi documentari diversi di notai perfettamente equivalenti.

Mentre in molti comuni italiani già con l'avvento dell'istituto podestare si manifesta nella struttura delle fonti il riflesso «della nuova articolazione degli uffici giudiziari e amministrativi cittadini, una strutturazione della finanza pubblica e un clima culturale nuovo»<sup>28</sup>, a Genova questo fenomeno non si avverte, anzi, dopo attestazioni dell'esistenza di cartulari comunali (*comunis, consulatus, potestatie*) già a partire dal 1159, si assiste invece ad un periodo di stasi, se non di inversione di tendenza, nel secondo venticinquennio del XIII secolo, quando questi cartulari sono soppiantati da quelli notarili<sup>29</sup>, che non sembra imputabile ad una lacuna delle fonti, prodighe invece di dati e riferimenti per le altre epoche. Solo il ritrovato equilibrio delle forze interne, conseguente all'instaurarsi della diarchia nel 1270, pare avere impresso un'accelerazione al processo di riorganizzazione delle procedure di registrazione e di articolazione tipologica i cui primi sintomi si avvertono già prima di tale data.

Nel 1272 si trova menzione di un *cartularium consiliorum ancianorum comunis et populi Ianue*<sup>30</sup> dal quale Faravello di Novi, *subscriba palacii domini capitaneorum*, estrae una delibera del consiglio stesso e di quattro delegati per ogni compagna, ricorrendo al *signum populi*, alla sua prima apparizione nella documentazione comunale<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> P. CAMMAROSANO, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 137.

<sup>29</sup> A questo proposito vedi A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica* cit., pp. 111-113.

<sup>30</sup> Di un *cartularium consiliorum* si fa menzione già nel 1252 (vedi oltre, nota 43) e nel 1253 in un'autentica di Nicolò di San Lorenzo alla copia di un documento estratto appunto *de quodam cartulario consiliorum factorum tempore potestatie domini Guiscardi de Petrasancta* (*I Libri Iurium* cit., I/4, n. 718).

<sup>31</sup> *Ibidem*, I/5, n. 880. Il documento, relativo all'istituzione della podesteria di Taggia, Arma e Bussana, era convalidato con il sigillo di cera verde, quello raffigurante il grifo che schiaccia l'aquila e la volpe – *in quo sigillo erat insertus cordonus sete virmilie* –, sul quale vedi: G. BASCAPÈ, *Sigilli medievali di Genova*, in «Bollettino Ligustico», X (1961), p. 19. *Subscriba* poteva essere anche Ricobono Paiarino, *sacri palacii notarius*, che nel 1267, su mandato dal podestà, redige una delibera del Consiglio dei giurisperiti e dei sapienti del Comune, come specifica sia nel testo, sia nella sottoscrizione: non figurando tra gli scribi elencati per quel-

Alcuni anni dopo, nel 1278, si fa cenno anche ad un *cartularium magnum clavigerorum comunis* e/o *cartularium officii clavigerorum*<sup>32</sup>, anche se registri di tipo amministrativo-finanziario esistevano già negli anni Cinquanta ed erano definiti semplicemente *cartularia comunis*, come se fosse impossibile confonderli con altri<sup>33</sup>, per non parlare del *cartularium comperarum comunis*, già citato nel 1259<sup>34</sup>. Altri registri relativi all'amministrazione comunale sono menzionati nel 1278 – *podixiarium dominorum capitaneorum* –<sup>35</sup> e nel 1289 – *manuale in quo etiam scripta est ratio vicharie domini Lambe* [Doria]<sup>36</sup>.

All'epoca di Oberto Spinola e Oberto Doria si era provveduto alla realizzazione di un *volumen constitutionum*<sup>37</sup> e agli anni Ottanta risalgono i

---

l'anno dagli Annali si può ritenere che egli fosse deputato agli atti dello stesso Consiglio (*I Libri Iurium* cit., I/6, n. 965). Il *signum populi* era già usato nel 1271 nell'ordine, del 17 marzo, di un giudice al collettore *introitus ministrarie* del Bisagno di restituire al monastero di Santo Stefano i pegni e il grano ricevuti dai mulini del monastero stesso (ASG, Archivio Segreto, *Abbazia di Santo Stefano*, n. 1510/238; *Le carte del monastero di Santo Stefano di Genova (1201-1327)*, a cura di D. CIARLO, Tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, XIV ciclo, 1998-2001, n. 143). Su questo *signum* vedi: G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il «signum comunis» e «il signum populi» a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115, anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX), pp. 337-347.

<sup>32</sup> *I Libri iurium* cit., I/5, n. 842: *ut de ipsis delegationibus fit mentio in cartulario magno de M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXXVII<sup>o</sup> et de M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXVIII<sup>o</sup> clavigerorum comunis ...*; I/6, nn. 1112, 1140: *In cartulario magno clavigerorum comunis Ianue in quo scripta sunt debita que comune dare debet pluribus personis et diversis de causis reperitur scriptum ut infra ...*, tutti del 1278; I/5, nn. 927-928, del 1295: *visis scripturis publicis extractis de cartulariis officii clavigerorum comunis Ianue ...*

<sup>33</sup> *Ibidem*, I/6, n. 1018, del 1252: *pro eo quod comune Ianue michi solvere debet et scribi facere super te meo nomine ipsas quantitates pro ipsis michi dandis et solvendis ...*; I/5, nn. 904, del 1263: *ad utilitatem comunis et illorum qui in dicto mutuo solvent vel soluisse scriptum reperitur in cartulario comunis ...*; 922, del 1272: si parla di somme dovute *secundum quod scriptum est et ordinatum in cartulario in quo scripta sunt nomina predictorum ...*

<sup>34</sup> *Ibidem*, I/4, n. 741.

<sup>35</sup> *Ibidem*, I/6, nn. 1112, 1140.

<sup>36</sup> *Ibidem*, n. 1134.

<sup>37</sup> Alcuni capitoli di queste *constitutiones* vengono riferiti dalle *Regulae patrum Communis et Salvatorum portus et moduli* (*Statuto dei Padri del Comune della Repubblica*, a cura di C. DESIMONI, Genova 1885, p. 44: *In volumine constitutionum comunis Ianue conditarum tempore dominorum Oberti Spinule et Oberti de Auria quod nunc est penes Stephanum de Bracellis cancellarium, cart. 5 invenitur ut infra ...*; analogamente a p. 180: *In volumine constitutionum comunis Ianue conditarum tempore domini Oberti Spinule et Oberti de Auria esistenti in ar-*

primi richiami al *Magnum volumen capitulorum comunis Ianue*<sup>38</sup>, depositato *penes magistrum Iacobum de Mauro, notarium et scribam ordinatum ad custodiendum cappitullorum (sic) comunis Ianue secundum formam capituli positi sub rubrica de notario ordinato ad custodiam capitullorum comunis Ianue in palacio domini vicarii*<sup>39</sup>, purtroppo non pervenutoci, che rappresenta un'ulteriore tappa ed un diverso aspetto del processo di riorganizzazione e formalizzazione dello Stato comunale.

Allo stesso periodo risale anche la prima menzione di un *cartularium diversorum negociorum*, probabilmente analogo a quelli che ci sono pervenuti solo a partire dal secolo successivo inoltrato<sup>40</sup>.

Della nuova attenzione riservata alla registrazione della documentazione prodotta dai diversi uffici e alla tenuta dei cartulari comunali è prova tangibile la nomina a custode degli archivi del Comune, nel 1280, di un personaggio del calibro di Iacopo Doria, che a partire da questo stesso anno redige autonomamente gli Annali<sup>41</sup>.

---

*chivio publico dicti communis in cartis 6 invenitur ut infra ...).*

<sup>38</sup> Su questa raccolta statutaria vedi V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 35; ID., *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo* cit., p. 443.

<sup>39</sup> ASG, Membranacei, I, c. 22 v.; vedi anche G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi Storici sul notariato italiano, I) p. 131: *Exemplatum est ut supra de octavo libro magni voluminis capitulorum comunis Ianue quo utebatur dominus potestas Ianue et que capitulla loca habebant millesimo ducentesimo LXXXVII, LXXXVIII et LXXXVIII ...*

<sup>40</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 852, del 29 febbraio 1280 (il podestà affida agli esecutori del Comune il compito di notificare un'ingiunzione ad Antonio del Carretto): come gli atti tramandati dai più tardi *Diversorum* il documento inizia con la data cronica, mentre non vi è traccia di quella topica. È esemplato in *Vetustior de cartulario diversorum negociorum scribarum dicti millesimi* dal notaio Lanfranco di Valario.

<sup>41</sup> Ce ne dà notizia egli stesso in un'annotazione all'indice del *liber iurium* Settimo: *custos pro Comuni tam privilegiorum quam etiam registorum et aliarum scripturarum Comunis* (v. *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 76). Lo stesso Iacopo Doria instaura una fitta rete di rapporti, sia pure dal punto di vista archivistico, all'interno dei *libri iurium* e tra questi e i documenti, sia attraverso gli indici del volume Settimo ed i rinvii interni al registro tra documenti relativi agli stessi argomenti, sia per mezzo delle annotazioni sul *verso* delle pergamene riferenti l'inserimento o meno del documento nelle raccolte: *r(egistratum)* o *non est in registro*. Accanto a questo archivio doveva continuare ad esistere anche quello della curia del podestà, di cui abbiamo notizia dal 1264 (*Ibidem*, I/5, n. 835) e probabilmente andato distrutto nei di-

Tale stato di cose favorisce l'instaurarsi di uno stretto rapporto tra i libri comunali e i documenti, anzi documenti, registri e cartulari sembrano formare un unico *corpus* nel quale "navigare". Ciò avviene infatti, per gli atti tramandati dai *libri iurium*, con richiami all'interno dello stesso registro, ma anche tra *libri* diversi, tanto che è sufficiente fare riferimento ad elenchi di nomi contenuti in altre raccolte, senza che si senta la necessità di ripeterli, come attesta un atto del 1274 relativo alla revisione di impegni finanziari assunti dal comune di Genova in favore dei signori di Vezzano in cui, ricordando coloro che *recipere debent dicta feuda ad dictum terminum*, si attesta semplicemente *nomina quorum scripta sunt in registro veteri*<sup>42</sup>.

L'elemento più significativo è però che a ridosso del 1270 nei documenti incomincia ad essere sistematicamente tralasciata la lunga elencazione dei nomi degli appartenenti ai diversi organi deliberanti presenti all'atto, fino allora regolarmente registrati, sostituita da un generico riferimento ad un *liber/cartularium consiliorum, consilii, consilii generalis o consiliariorum comunis Ianue* o ancora ad un *liber antianorum et consiliariorum consilii maioris*<sup>43</sup> in cui erano contenuti, il che in precedenza avveniva nella sola imbreviatura<sup>44</sup>: la loro esistenza, assicurata dall'affidabilità della conservazione negli archivi comunali, garantiva la completezza del documento<sup>45</sup>, e non

---

sordini del 1296-1297.

<sup>42</sup> *Ibidem*, n. 926.

<sup>43</sup> Quest'ultima denominazione risale al 1296: *Ibidem*, n. 916. Si parla anche di un *liber comunis Ianue*, forse nome più generico dello stesso *liber consiliorum*, nel 1279 (*Ibidem*, I/7, n. 1187): *quorum consiliariorum nomina in libro comunis Ianue sunt descripta*.

<sup>44</sup> *Ibidem*, I/4, n. 748, del 5 giugno 1252. Di questa convenzione tra i comuni di Genova e di Montpellier esiste una duplice tradizione: l'originale, redatto da Guglielmo Cavagno di Varazze e convalidato con la bolla plumbea del comune di Genova (conservato nell'archivio municipale di Montpellier), e una copia autentica dal suo cartulare, tramandata dal *liber iurium Vetustior*. Nel primo è contenuto il lungo elenco dei consiglieri, sostituito nella seconda dall'indicazione: *nomina consiliorum sunt illa que in libro consiliariorum ipsa die scripta sunt*. Considerando che in questi anni tutti gli originali, anche quelli conservati nell'archivio cittadino, contengono regolarmente l'elenco dei consiglieri, la loro presenza nell'esemplare destinato a Montpellier non si deve interpretare come il completamento dell'atto destinato alla controparte, ma come una pratica corrente, mentre, per brevità, nei cartulari era sufficiente ricordare l'esistenza dell'elenco nei *libri consiliariorum*.

<sup>45</sup> Il primo documento con queste caratteristiche è la convenzione tra il comune di Genova e quello di Piacenza del 31 marzo 1270 (A.S.G, Archivio Segreto, n. 2724/49; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 365): *consensu et auctoritate consilii et consiliariorum comunis*

solo di quello destinato alla città, dove facilmente il registro in questione poteva essere reperito, ma probabilmente anche dell'esemplare destinato alla controparte. Non essendoci pervenuti, o almeno non essendo a mia conoscenza, documenti genovesi di questo tipo conservati negli archivi dei destinatari<sup>46</sup>, può esserci di aiuto un trattato tra Genova, Pavia ed Asti, del 26 ottobre 1273, in cui si legge la stessa espressione riferita ai consiglieri del comune lombardo – *Nomina vero dictorum consiliariorum sunt in cartulario comunis Papie descripta* –, dove evidentemente era seguito lo stesso procedimento o meglio dove esisteva un cartulare analogo a quello genovese, mentre l'espressione, identica a quella dei documenti della Superba, potrebbe anche essere stata introdotta dal notaio, quasi sicuramente genovese, sulla base delle proprie consuetudini documentarie<sup>47</sup>.

---

*Ianue ... nomina quorum in libro consiliorum comunis Ianue per ordinem scripta sunt.*

<sup>46</sup> Tipico documento, contenente costantemente questo riferimento, e non l'elenco dei consiglieri e/o degli anziani, e destinato ad essere presentato alla controparte, se non forse ad essere da questa conservato, è la procura: vedi *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 879 (procura a Guido Spinola, Babilano Doria, Lanfranco Pignataro e Giovanni Hugolini per trattare con Carlo I d'Angiò, del 13 marzo 1276: *Nomina vero dictorum ancianorum et consiliariorum in libro consilii (consiliariorum) comunis Ianue per ordinem scripta sunt*); il 2 gennaio 1294 viene rilasciata procura al notaio Stabile Ottaviani di Sestri per trattare con il comune di Venezia *de consensu et beneplacito antianorum et consiliariorum maioris consilii comunis Ianue ... quorum nomina in libro antianorum et consiliariorum maioris consilii comunis Ianue per ordinem scripta sunt* (*Ibidem*, n. 916); analogamente si legge nella procura al cancelliere Lodisio Calvo, del 24 luglio 1299, per trattare la pace con Pisa: *Nomina vero dictorum octo consiliariorum, ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro sive cartulario consiliariorum anni presentis dicti comunis Ianue* (*Ibidem*, I/7, n. 1220); e in quella a Porchetto Salvago e al giudice Pietro de Hugolinis, del 29 aprile 1301, per trattare con Carlo II d'Angiò: *Nomina autem dictorum antianorum, consiliariorum et ceterorum officialium scripta sunt per ordinem in cartulario consiliorum dicti comunis* (*Ibidem*, I/7, n. 1239).

L'originale da cui Rolando de Riccardo deriva la copia nei *libri iurium A e Duplicatum* della convenzione tra Genova e le comunità di Zignago e di Serò, del 5 maggio 1273, doveva essere destinato a queste ultime, come dichiara il notaio prima della propria sottoscrizione – *Istud est factum pro dictis sindicis* – eppure contiene il riferimento al *liber consiliorum* e non l'elenco dei *consiliarii* (*Ibidem*, I/6, n. 1138).

<sup>47</sup> ASG, Archivio Segreto, n. 2725/3 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 384). Il notaio non dichiara di essere genovese, ma trovandosi citato accanto ad uno pavese e ad uno astigiano, dovrebbe essere quello del terzo comune coinvolto: *et inde dictus dominus potestas et credendarii et dicti ambaxatores et sindici Ianue et dicti ambaxatores et sindici Ast plura instrumenta unius tenoris fieri preceperunt per me Ianuinum Guirardi de Curia notarium et per Guidotum Canem, notarium comunis Papie, et Iacobum Valbellam, notarium Astensem*. In quest'occasione ogni notaio ha redatto l'esemplare per il proprio comune e non si è proceduto, come

Ritornando ora a parlare dei subscribi, bisogna ricordare che, almeno quelli *palacii potestatis*, oltre alle mansioni di cui si è detto, ne svolgono anche altre che fino a questo momento erano state appannaggio degli scribi, in particolare redigono o fanno copia di documenti, anche di considerevole importanza, come il trattato di Ninfeo, esemplato nel 1285-1286, su mandato del podestà e dei capitani del popolo, da Guarnerio *de Albara*, che si qualifica appunto *subscriba palacii potestatis*<sup>48</sup>, e probabilmente spetta a loro anche la redazione dei trattati<sup>49</sup>.

Più arduo definire compiti e competenze degli scribi e dei cancellieri in questo periodo.

Tra i testimoni agli *instrumenta composita in consilio* si segnala la presenza di alcuni notai, due o tre dei quali, almeno per il 1267, sappiamo essere scribi del podestà, grazie alla fortunata coincidenza che per quest'anno siamo a conoscenza, attraverso gli Annali, dei nomi degli scribi e ci sono stati conservati documenti di questo tipo<sup>50</sup>, ma gli stessi sono presenti in veste di testimoni anche ad atti che non rientrano nella tipologia precedente e in cui non è coinvolto in prima persona il podestà<sup>51</sup>. Tale situazione perdura anche negli anni seguenti: ne abbiamo una prova nel 1269, quando testimoni ad una sentenza del podestà sono ancora due degli scribi che in precedenza risultavano a lui collegati – Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio – quali-

---

spesso avviene, allo scambio.

<sup>48</sup> ASG, Archivio Segreto, n. 2724/39 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 355): la copia non è datata, ma il nome del podestà, Enrico *Pecia*, la colloca negli anni 1285-86. Vedi anche *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 749.

<sup>49</sup> Vedi sopra, nota 23.

<sup>50</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 824 (il podestà e il Consiglio ratificano gli accordi di pace stipulati in Tiro: due dei testimoni, Ianuino – probabilmente è l'Osbergerio –, e Baldovino *de Iogo* sono scribi del podestà); 825, 826 (si tratta di vendite di diritti e beni fatte al Comune nella persona del podestà e sono presenti tutti i suoi scribi). Due scribi del podestà, Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio, sono testimoni anche al mandato che l'8 novembre 1267 il podestà Guidotto *de Rodobio* rilascia a Guglielmo di San Giorgio e a Guiberto da Nervi per la realizzazione del *liber iurium* Settimo. Con loro è nominato un altro scriba, *Rubeus de Orto*, che però non compare nell'elenco fornitoci per quell'anno dagli Annali.

<sup>51</sup> *Ibidem*, n. 822: alla delibera del Consiglio dei giurisperiti e dei sapienti del Comune sono presenti come testimoni scribi del podestà.

ficati *scribe comunis*, come il terzo notaio che compare accanto a loro, Lanfranco di San Giorgio <sup>52</sup>.

A distanza di pochi mesi gli stessi tre personaggi sono presenti, sempre come testimoni, alla convenzione tra il comune di Genova e quello di Piacenza, ma è cambiata la qualifica: vengono definiti cancellieri. Tuttavia solo Lanfranco negli anni seguenti ritornerà frequentemente come cancelliere, mentre gli altri non ricompariranno più in nessuna veste <sup>53</sup>. È legittimo chiedersi se in questi mesi non sia nuovamente avvenuto qualcosa all'interno della struttura cancelleresca, che dal Boccanegra in poi sembrava non prevedere più la figura del cancelliere, di cui non fanno menzione neppure gli Annali, mentre si può ritenere che Lanfranco abbia ricoperto l'incarico fino al 1280, sebbene l'indicazione della qualifica in questi anni non risulti costante. Quali fossero le mansioni dei cancellieri non è però del tutto chiaro, come del resto più volte era accaduto con i pochi incontrati in passato: Lanfranco risulta infatti non avere mai redatto alcun documento, viene però utilizzato dal Comune come ambasciatore nelle trattative con l'imperatore greco in vista di un trattato <sup>54</sup>. Queste caratteristiche lo avvicinano ad Oberto, cancelliere del XII secolo <sup>55</sup>, anche se la contemporanea presenza di altri notai con la stessa qualifica fa escludere che possa essere solo il responsabile nominale della cancelleria, senza nessuna partecipazione alla redazione materiale dei documenti, come era stato supposto per Oberto, che non era neppure notaio, al contrario di Lanfranco, e quindi non possiamo escludere del tutto che alla mano di quest'ultimo siano dovuti atti che non ci sono pervenuti.

Con le stesse caratteristiche si presenta il suo immediato successore, Lodisio Calvo della Porta <sup>56</sup>, che fa la sua prima comparsa come cancelliere

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, I/4, n. 791, del 13 dicembre 1269.

<sup>53</sup> ASG, Archivio Segreto, n. 2724/49 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 365). Nel testo si legge esattamente: *Presentibus testibus vocatis et rogatis magistro Alberto de Casali, Ianuino Osbergerio et Lanfranco de <Sancto> Georgio, notariis et cancellariis comunis Ianue*.

<sup>54</sup> ASG, Archivio Segreto, nn. 2724/61; 2725/9 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 379, 390). In qualche caso rappresentano il Comune, ma per questioni di minore importanza, anche semplici notai – o almeno tali risultano –, come Enrico Dardella, che nel 1276 si impegna ad accettare per lo stesso Comune i possedimenti di Nicolò Fieschi (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 864).

<sup>55</sup> Sulla sua figura vedi A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica* cit., p. 105 e sgg.

<sup>56</sup> Egli risulta essere già stato scriba dei capitani del popolo nel 1272 e nel 1274 (ASG,

nel 1283<sup>57</sup>, per scomparire fino al 1294. Dall'anno seguente ricomincerà invece a figurare regolarmente con questa qualifica tra i testimoni ai documenti comunali fino al 1302 e come procuratore del Comune in diverse occasioni; sembra probabile che fosse cancelliere anche nel decennio in cui non è attestato come tale, anche perché nessun'altro risulta esserlo. Abbiamo così già segnalato in quali ambiti si svolge la sua attività: da una lato compiti di rappresentanza al servizio del Comune, dall'altro funzione testimoniale in ambito documentario, senza alcun intervento d'altro tipo. La circostanza che non ci sia pervenuto nessun documento scritto o convalidato da lui, come già era avvenuto per Lanfranco, a fronte di un elevatissimo numero di atti di cui è testimone, conferma senza ombra di dubbio che la loro attività si svolgeva ad un diverso livello.

Dal 1292 è cancelliere accanto a lui Pietro Dardella, così qualificato partecipando, in qualità di procuratore del Comune, alla stipula di un trattato con Antonio del Carretto, marchese di Savona<sup>58</sup>, e dal 1294 anche Giovanni *Bonibominis*, entrambi esclusivamente con funzioni testimoniali e di rappresentanza<sup>59</sup>. Il 21 gennaio 1295 si segnala la presenza di ben quattro cancellieri, tutti contemporaneamente presenti come testimoni alla vendita di un palazzo e del relativo fondaco al Comune<sup>60</sup>.

---

Archivio Segreto, nn. 2724/58; 2725/4; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 376, 385).

<sup>57</sup> *I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1172: l'atto, datato 30 agosto 1283, tramanda gli impegni di Pietro, vescovo di Bisarchio, anche a nome di *Gonarius*, vescovo di Empurias, ad aiutare il comune di Genova nella conquista di Sassari, in cambio della protezione genovese contro i Pisani: *Et predicta eciam iuravit Loysius Calvus, cancellarius comunis Ianue, in animas dominorum potestatis, capitaneorum et consilii credencie et voluntate ipsorum quod attendentur et observabuntur per ipsos potestatem et capitaneos et comune et populum Ianue secundum quod superius dictum est*. Non risulta invece essere cancelliere nel 1276, come erroneamente indicato nel Repertorio generale dei notai: *Ibidem*, I/8, p. 389. È il rappresentante del Comune nel 1299, sempre con la qualifica di cancelliere, per stipulare la tregua con Pisa il 31 luglio (*Ibidem*, I/7, n. 1220 § 4) e con Giovanni, visconte di Bas e giudice d'Arborea, sempre lo stesso giorno (*Ibidem*, n. 1222), ma ancora il 19 gennaio 1302 negozia il trattato con Amalfi (ASG, Archivio Segreto, n. 2727/2; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 488).

<sup>58</sup> *I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1193.

<sup>59</sup> Nel 1294 il cancelliere Giovanni *Bonibominis* è il procuratore genovese per la stipula di un trattato con Sassari, del quale è testimone Lodisio Calvo, anch'egli come cancelliere: *Ibidem*, n. 1219. Tale dato non risulta nel Repertorio generale dei notai: *Ibidem*, I/8, pp. 382-383.

<sup>60</sup> *Ibidem*, I/5, n. 918. Si tratta dei tre cancellieri già nominati, ossia Lodisio Calvo, Pietro Dardella, alla sua seconda ed ultima apparizione in tale ruolo, e Giovanni *Bonibominis*, ai



È quindi certo che in quest'epoca i cancellieri non si occupavano della redazione dei documenti né li convalidavano con la propria sottoscrizione: la mancata segnalazione di tale funzione infatti non pare attribuibile a vuoti documentari proprio per un periodo per il quale gli atti pervenutici sono particolarmente numerosi.

La prima attestazione di un cancelliere direttamente impegnato nella redazione e sottoscrizione di un documento, sia pure collegialmente con altri notai, risale al 1299, e si tratta di un evento particolarmente importante per il Comune: la pace con Venezia stipulata a Milano il 25 maggio<sup>61</sup>, della quale erano previste più redazioni ad opera di due notai milanesi, di due veneziani e di uno genovese, il cancelliere Lanfranco di Valario<sup>62</sup>.

Accanto ai cancellieri figurano sempre come testimoni fino agli anni 1293-1294 anche notai e scribi<sup>63</sup>. L'abitudine (ma possiamo chiamarla così?) di indicare gli stessi personaggi ora semplicemente come appartenenti ad una categoria professionale, ora con il ruolo svolto all'interno della cancelleria

---

quali si aggiunge Guglielmo di Bartolomeo, così qualificato solo in questa occasione e che non ricomparirà più, a nessun titolo, in seguito. Giovanni *Bonihominis* rimane invece al servizio del Comune come cancelliere fino al 1302, al pari di Lodisio Calvo: negli anni seguenti tuttavia la documentazione è talmente rarefatta che risulta impossibile fare qualsiasi discorso. Nello stesso anno, il 16 dicembre, Giovanni *Bonihominis* e Lodisio Calvo sono invece definiti *notarii et scribe comunis* (*Ibidem*, I/8, n. 1246).

<sup>61</sup> *Ibidem*, I/7, n. 1226. Su questa pace vedi D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII*, in *Genova, Venezia* cit., pp. 156-157.

<sup>62</sup> Egli è redattore di alcuni atti, ma in anni anteriori, quando non risulta essere cancelliere: cfr. l'indice dei notai in *I Libri Iurium* cit., I/8. Nella *iussio* si legge: *Et de predictis dicte partes fieri rogaverunt plura publica instrumenta eiusdem tenoris, videlicet per Francinum de Brioso, notarium dicti domini .. vicharii et comunis Mediolani, et per dictum Nicolaum et per dictum Lanfranchum et per me Iohannem quondam Marchesini Egizi, ducatus Veneciarum notarium et per Thomasinum Usbergerium, civitatis Mediolani notarium*. L'attività di cancelliere di Lanfranco di Valario è attestata dal 1299 al 1304 (per gli anni 1303-1304 vedi ASG, cartulare n. 67, cc. 20 v., 73 v.).

<sup>63</sup> Lodisio Calvo, Bartolomeo di Fontemaroso ed Enrico Dardella, testimoni ad alcuni atti degli anni 1271-1272 e 1274, compaiono come *notarii et scribe* (o semplicemente *notarii*) *capitaneorum comunis et populi Ianue* (ASG, Archivio Segreto, nn. 2724/58, 2725/4; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 376, 385); i primi due risultano invece *notarii et scribe comunis* nel 1276 (*I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 864, 865; I/6, n. 1105); Lodisio Calvo è definito *scriba dominorum potestatis et capitaneorum* nel 1281 (*Ibidem*, I/5, n. 878); Enrico Dardella e Guglielmo *Bartholomei, scribe comunis* nel 1288 (*Ibidem*, n. 905); Enrico di Savignone, *scriba officii credencie civitatis Ianue* nel 1299 (*Ibidem*, I/7, n. 1233).

ria, non ci permette di sapere se un notaio è in un determinato momento anche scriba, scribe o cancelliere o se lo è mai stato, né di conoscere i nomi degli addetti alle varie *scribanie* e quindi la permanenza nelle stesse. Ciò pone inoltre un interrogativo che forse è destinato, almeno al momento, a rimanere senza una risposta univoca: per quale motivo questo avviene e perché avviene sempre più frequentemente mano a mano che ci si inoltra nella seconda metà del XIII secolo, perché, tanto per fare qualche esempio, nel 1267, a distanza di pochi mesi, Baldovino *de Iogo* e Ianuino Osbergerio risultano ora semplicemente notai, ora scribi del Comune<sup>64</sup>? O perché Lanfranco di San Giorgio, che dal 1270 è frequentemente qualificato cancelliere, talora risulta semplicemente notaio<sup>65</sup>? O addirittura perché Lodisio Calvo il 21 gennaio 1295 è citato come cancelliere e il 16 dicembre dello stesso anno risulta scriba<sup>66</sup>? È forse cambiato qualcosa tra le due date? Considerando che era già cancelliere prima di questo momento e lo sarà negli anni successivi e che la durata in carica dei cancellieri non è regolata dalla *vacatio* tale possibilità sembra da scartare.

A questo punto non pare troppo azzardata l'ipotesi che tutto dipenda dall'assoluta indifferenza nei confronti del modo con il quale questi notai, presenti a livello testimoniale, venivano identificati. Ma qual è la ragione di

---

<sup>64</sup> *Ibidem*, I/5, nn. 824-827.

<sup>65</sup> Tralasciando l'anno, il 1270, in cui compare per la prima volta come cancelliere (in un documento è citato come tale, in un altro semplicemente come notaio: ASG, Archivio Segreto, nn. 2724/49, 50; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 365, 367), perché forse si poteva non essere ancora abituati alla nuova qualifica, lo stesso avviene nel 1273, e a distanza di pochi giorni (*I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 857, 923; I/6, n. 1138): può avere qualche significato il fatto che il redattore che lo cita come notaio dichiara di aver lavorato *iussu dicti capitanei*, in un caso, *iussu predictorum capitaneorum*, in un altro, mentre quello che lo definisce cancelliere fa riferimento alla *rogatio*, rivelando forse così, ma, come avremo modo di vedere in seguito è un caso molto frequente, la sua differente posizione nei confronti delle autorità comunali? Parrebbe di no, visto che nel 1279 è alternativamente indicato come cancelliere e notaio, sebbene i redattori degli atti in cui compare ricordino allo stesso modo la *rogatio*, anzi addirittura lo stesso notaio usa due qualifiche diverse (*Ibidem*, I/6, nn. 1111, 1119: il redattore è Lanfranco di Valario che non utilizza un criterio uniforme; I/7, n. 1187: Ugolino *de Scalpa* lo indica come cancelliere; I/6, nn. 1144, 1145, 1154: i documenti sono estratti dal cartulare di Benedetto di Fontanegli).

<sup>66</sup> *Ibidem*, I/5, n. 918: *Testes Loysius Calvus, Iohannes Bonibominis, Guillelmus de Bartolomeo, Petrus Dardella, notarii et cancellarii comunis Ianue*; I/8, n. 1246: *presentibus etiam testibus Lombardino Spinula, Iohanne Bonibominis et Loysio Calvo, notariis et scribis comunis*.

tanta indifferenza? Forse, dal momento che tutti i notai impegnati a qualsiasi titolo nella documentazione comunale facevano parte, anzi dovevano far parte, sia pure con competenze diverse, dell'organizzazione burocratica cittadina, non era importante esplicitare quale ruolo rivestivano; d'altra parte, almeno l'equivalenza delle qualifiche di scriba e di cancelliere si può accertare attraverso una legge-bilancio del 1303, dove si parla di *scribe sive cancellarii domini potestatis*<sup>67</sup>. Lo stesso discorso può valere anche per i redattori degli atti, che risultano con quasi assoluta costanza solo notai<sup>68</sup>. Balza infatti subito agli occhi, esaminando le sottoscrizioni, che tutti fino alla fine del XIII secolo si definiscono semplicemente così, esplicitando talvolta l'autorità dalla quale derivano la loro nomina, ma altrettanto evidente, e ancora più inaspettato, è che molto spesso, anzi quasi sempre, usano il formulario tipico dell'*instrumentum*, facendo quindi riferimento alla *rogatio* e solo in un limitato numero di occasioni al *praeceptum*, il che, in concomitanza con la mancata menzione della qualifica, ci impedisce anche di conoscere a quale *scribania* facevano capo<sup>69</sup>.

Esaminando globalmente la documentazione in nostro possesso si evidenzia come il riferimento alla *rogatio* sia praticamente costante anche quando il Comune, in particolare nella persona del podestà o dei capitani

---

<sup>67</sup> *Leges Genuenses*, a cura di V. POGGI, Torino 1901 (H.P.M., XVIII), col. 170. Su questo bilancio vedi M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale, Genova 1340-1529*, Genova 1973 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 16), p. 13 e sgg.

<sup>68</sup> In molti casi purtroppo siamo solo a conoscenza dei loro nomi perchè gli atti sono stati estratti dai loro cartulari ad opera di altri notai. Ciò avviene soprattutto per i documenti degli anni 1279-1285 e 1289 (in particolare dal mese di agosto) -1292, e ciò ci impedisce di ampliare la casistica delle sottoscrizioni.

<sup>69</sup> Non si riesce neppure a capire se durante il capitanato di Oberto Doria e Oberto Spinola ci fossero dei notai direttamente legati a loro o se i capitani si servissero degli stessi che lavoravano per il podestà. Se infatti Lanfranco di Valario sembra essere dapprima scriba (o subscriba?) dei capitani e in seguito del podestà, dichiarando nel 1287 di agire su ordine dei primi (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 862), nel 1280 del secondo (*Ibidem*, n. 853), *Bonussegnor de Castro* risulta lavorare per i capitani (ASG, Archivio Segreto, n. 2725/1; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 382), come Ambrogio Vegio (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 923; I/6, n. 1138), Bongiovanni di Langasco e Bartolomeo di Fontemaroso sono legati al podestà (ASG, Archivio Segreto, nn. 2725/12, 14, 15; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 393, 395, 396), Guglielmo *Pagani Barberii* e Giacomo *de Benesia* risultano lavorare contemporaneamente per gli uni e per l'altro (ASG, Archivio Segreto, n. 2725/9; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 390; *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 859).

del popolo, è l'autore dell'atto, e presumibilmente anche della relativa attestazione scritta, e quindi la scelta di questo formulario non è collegata, come in un primo momento veniva fatto di pensare, alla volontà dei notai di differenziare il loro impegno, svolto pur sempre in ambito comunale, ma talvolta su richiesta della controparte<sup>70</sup>. La generalizzazione del ricordo della *rogatio*, come l'omissione dell'indicazione della funzione svolta nell'ambito della cancelleria – subscriba, scriba o cancelliere –, rafforza l'ipotesi, poco prima avanzata, che ormai sia talmente radicato lo stretto rapporto tra i notai che a diverso titolo sono legati all'amministrazione comunale da non richiedere più né la specificazione della carica – il che avveniva anche in passato<sup>71</sup> –, né di rimarcare, attraverso l'uso della formula precettizia, questo rapporto.

Tale indifferenza è ulteriormente rimarcata dalla *iussio* e dalla *rogatio*, che, sporadicamente, ma con maggior frequenza dagli anni Ottanta, com-

---

<sup>70</sup> Per riferire solo alcuni casi significativi, tenendo però presente che tutti si comportano così, si può citare Lanfranco di Valario, redattore di un elevato numero di documenti, della maggior parte dei quali il Comune risulta destinatario, il che giustifica il richiamo alla *rogatio* (*Ibidem*, nn. 842-847, 867-869; I/6, nn. 1111, 1119, 1122, 1124, 1144; I/7, n. 1173), ma nei tre dei quali è invece autore, lo stesso notaio fa riferimento in due casi alla *iussio*: *iussu ditorum capitaneorum et ancianorum* (*Ibidem*, I/5, n. 862); *iussu dicti domini potestatis* (*Ibidem*, n. 853), dichiarando invece nel terzo caso di agire *rogatus* (*Ibidem*, n. 905). Per altri, che redigono un maggior numero di atti di cui il Comune è autore, l'uso indiscriminato del verbo *rogatus* è ancora più evidente: basti pensare a Benedetto di Fontanegli, cancelliere dal 1299 al 1303 (*Leges Genuenses* cit., col. 167), che, quando redige documenti nell'ottavo decennio del Duecento, se ne serve con assoluta costanza (*I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 855, 856, 863; I/6, n. 1105, di cui è autore il Comune; I/5, nn. 864-866). Curioso il richiamo al *praeceptum*, al quale si affianca il verbo *rogatus*, nelle sottoscrizioni di Bongiovanni di Langasco a documenti relativi al risarcimento di alcuni danni arrecati a navi veneziane: *de mandato dicti potestatis et (ac) rogatus scripsi* (ASG, Archivio Segreto, nn. 2725/14, 15; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 395, 396), come il contemporaneo riferimento alla *iussio* e alla *rogatio* nella sottoscrizione di Guglielmo Pagani Barberii alla ratifica da parte del Comune degli accordi intercorsi con l'imperatore greco, nel 1275: *iussu supradictorum dominorum potestatis et capitaneorum, rogatus scripsi* (ASG, Archivio Segreto, n. 2725/9; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 390).

Non sembra di poter applicare a questo periodo quanto vale per la prima età podestarile, quando il frequente richiamo alla *rogatio* nelle sottoscrizioni sarebbe da porre in relazione con un ruolo più attivo del Consiglio accanto al podestà, al quale quindi i notai non possono più fare riferimento come all'unica persona giuridica su istanza autoritativa della quale operano: vedi A. ROVERE, *Comune e documentazione* cit., p. 266.

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 242.

paiono nei documenti, sempre ben distinte: la prima viene utilizzata se colui che impartisce l'ordine è investito di una pubblica funzione in ambito comunale<sup>72</sup>, la seconda quando la richiesta è fatta dalla controparte o da entrambi i contraenti<sup>73</sup>. A questa costante distinzione tra *iussio* e *rogatio* nel testo non corrisponde altrettanta regolarità nelle sottoscrizioni notarili, dove, in presenza della prima, solo in alcuni casi il notaio dichiara di redigere *de mandato* o *iussu*, mentre talvolta cade nel generico uso del *rogatus*<sup>74</sup>.

Ritornando ancora brevemente sulle presenze testimoniali, che rappresentano un aspetto significativo e un elemento forte della documentazione comunale genovese, sempre caratterizzate come sono dalla stabilità di coloro, o meglio delle categorie, che nei diversi periodi hanno titolo a parteciparvi (famiglie appartenenti al ceto governativo o comunque fortemente impegnate nella vita socio-politica cittadina, fin verso la fine del XII secolo, quindi cintraci, clavigeri, scribi e notai, infine, dopo la conclusione del capitanoato del Boccanegra, ufficiali di cancelleria), determinate da scelte sempre strettamente correlate con le situazioni politiche contingenti, vale la pena di sottolineare come dopo il 1274, quando ai capitani viene riservato il governo del Comune e al podestà e ai suoi giudici l'amministrazione della giustizia, nei documenti in cui è coinvolto il podestà o il suo vicario spesso compaiono tra i testimoni i giudici, probabilmente quelli che a lui facevano capo, poco frequenti prima<sup>75</sup>. Tutto l'*iter* documentario si conchiude quindi, almeno

---

<sup>72</sup> *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 791; I/5, nn. 822, 856 (la *iussio* viene dal podestà); ASG, Archivio Segreto, n. 2726/16; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 471 (ad agire è il procuratore del Comune Guglielmo Doria).

<sup>73</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 905; I/6, n. 1143 (*dicte partes*); I/7, nn. 1167, 1193, 1226 (*dicte partes*); 1194, 1220 (*dicti syndici*); 1186 (*sindicus* del comune di Oneglia); 1168, 1204-1209, 1216 (*rogaverunt fieri*).

<sup>74</sup> Purtroppo molti documenti recanti la *iussio* o la *rogatio* sono estratti dai cartulari notarili da notai diversi dai rogatari (*Ibidem*, I/6, n. 1143; I/7, nn. 1167, 1168, 1171, 1186, 1193), tuttavia si veda *Ibidem*, I/4, n. 791; I/5, n. 822, dove alla *iussio* corrisponde nella sottoscrizione del notaio *iussu* in un caso, *de mandato dicti potestatis*, nell'altro; e ASG, Archivio Segreto, n. 2726/16 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 471), dove la *iussio* del procuratore genovese contrasta con l'uso del *rogatus* nella sottoscrizione.

<sup>75</sup> Vedi in particolare *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 863, del 14 novembre 1276 (nomina di arbitri nelle divergenze che potrebbero insorgere con Nicolò Fieschi in occasione della vendita al Comune di terre dell'estrema riviera di Levante), nel quale agiscono sia il podestà sia i capitani del popolo: sono testimoni 5 giudici, un cancelliere e due notai, ma vedi anche *Ibidem*, nn. 864, 865; I/6, n. 1105, tutti relativi alla vicenda di cui sopra, e nei quali agiscono per

dall'epoca del Boccanegra e per gli atti di cui il Comune risulta essere l'autore, senza più alcun intervento estraneo alla cancelleria e agli uffici giudiziari e amministrativi comunali.

Nell'ultimo decennio del secolo, nonostante la forte instabilità politica e le devastanti lotte civili, seguite alla fine della prima diarchia, il Comune gode i risultati dell'egemonia ormai conquistata sul territorio ligure e il predominio sul Tirreno conseguente alla vittoria della Meloria e alla distruzione di Porto Pisano, mentre si prepara alla battaglia di Curzola, preannunciata da una serie di scontri iniziati nel 1293, apice dei successi genovesi e al tempo stesso momento iniziale della fase discendente. A partire da questi anni si colgono i primi indizi di una maggiore articolazione burocratica attraverso l'istituzione di uffici, alcuni dei quali destinati ad essere di breve durata, altri radicatisi nella vita politica e mercantile, come l'ufficio di Robaria nel 1296, al quale faranno seguito quello di Mercanzia, intorno al 1303, e di Gazaria, nel 1313<sup>76</sup>.

L'inizio del XIV secolo coincide però purtroppo con una rarefazione della documentazione conseguente non solo alla sospensione della compilazione dei *libri iurium*, ma forse anche alla distruzione di buona parte della documentazione pubblica, in particolare dei registri, durante i disordini del 1339<sup>77</sup>, che ci impedisce di continuare a seguire passo passo con la stessa regolarità l'evolversi dell'organizzazione cancelleresca e degli usi documentari dei suoi funzionari. Al 1301 risalgono infatti le raccolte di Rolandino de

---

il Comune gli stessi organi istituzionali, in cui figurano come testimoni tre giudici, un cancelliere e due scribi.

<sup>76</sup> Su questi uffici vedi in particolare: G. FORCHERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il «Liber Gazarie»*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 17); V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, pp. 85-90; A. ROCCATAGLIATA, *Alle origini dell'Ufficio "pro robariis" del Comune di Genova*, in *Saggi e documenti*, VII, Genova 1986, II (Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi, 9.2), pp. 151-184; EAD., *L'Officium Robarie del Comune di Genova (1394-1397)*, I, Genova 1989 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 54.1); EAD., *L'Officium Robarie del Comune di Genova: da Ufficio della pirateria a Ufficio dei ribelli*, Genova 1990; EAD., *L'Officium Robarie del Comune di Genova (1394-1397)*, II, III, Genova 1992, 1995.

<sup>77</sup> GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (*Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, XVII/2), p. 131. Vedi anche A. ASSINI, *Genova negli anni di Enrico VII di Lussemburgo: le fonti archivistiche*, in *La storia dei Genovesi*, Atti del Convegno sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova, 11-12 giugno 1987, VIII, Genova 1988, p. 369.

Riccardo per rimediare alla distruzione, durante i disordini verificatisi in città tra il dicembre 1296 ed il febbraio 1297, del *volumen sive registrum in palacio Communis ad usum continuum deputatum, ignis flamma aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis*, nel quale si deve riconoscere probabilmente *Vetustior*, il primo dei *libri iurium* pervenutici, che venne poi ritrovato in un momento imprecisato<sup>78</sup>. Rolandino compila quindi due registri, il *Liber A* e *Duplicatum*, che in gran parte riprendono la documentazione già contenuta nelle raccolte precedenti, mentre a Porchetto Salvago, scelto dal Consiglio, spetta il compito di individuare i nuovi documenti da inserire. Da questo momento i *libri iurium* vengono completamente abbandonati almeno fino agli anni Settanta del Trecento, fatte salve alcune sporadiche aggiunte: questo ci priva di una fonte di primaria importanza e ricchezza. La documentazione di gran parte del XIV secolo sarà recuperata solo in minima parte nella successiva raccolta, ad opera, questa volta, di un cancelliere, Antonio di Credenza, che già in base alla normativa del doge Gabriele Adorno, del 1363, aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla continuazione *registri dicti comunis*, iniziata probabilmente solo una decina di anni dopo.

Uno sguardo alle caratteristiche della documentazione. A fronte della precedente, quella conservata per il cinquantennio in esame rivela immediatamente una sempre crescente preponderanza di atti riguardanti la politica estera e i rapporti con il dominio, che rimarcano una fitta rete di relazioni, più o meno amichevoli, e di interessi a diversi livelli: con i lontani Paleologi, il sultano d'Egitto, i re d'Armenia, i signori di Tiro, per arrivare ai più vicini re di Francia, di Granata, di Castiglia, agli Angioini e ai comuni italiani, Venezia e Pisa in particolare<sup>79</sup>, per non parlare della Sardegna e della Corsica. A questi atti si affianca un buon numero di procure, conservate autonomamente o inserite nei trattati stessi. Riflessi dell'ampio raggio dei traffici commerciali si colgono nei documenti – non molti in verità – collegati a contrasti e procedure per il risarcimento dei danni, arrecati o subiti, in particolare nei confronti dei Veneziani, o ad atti di pirateria<sup>80</sup>. I rapporti con il

---

<sup>78</sup> Vedi al proposito il prologo del *Liber A: I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 119.

<sup>79</sup> I comuni di Venezia e Pisa sono rimasti in realtà gli unici interlocutori, sia pur a un livello non del tutto amichevole, mentre non si ha più traccia di altri comuni con i quali erano state mantenute relazioni ancora per tutta la prima metà del Duecento.

<sup>80</sup> I documenti di questo tipo, sicuramente di minore interesse per il Comune, e co-

dominio sono rappresentati soprattutto da una serie di acquisti di terre e di altri beni immobili, oltre che di diritti, da sporadiche concessioni in feudo di borghi e castelli, da giuramenti di fedeltà ed investiture, da concessioni di immunità fiscali. Tolto ciò, rimangono una manciata di sentenze, nomine di arbitri ed atti riguardanti vari aspetti della vita all'interno delle mura cittadine: rapporti con gli esiliati, accettazione di nomina a podestà, rari acquisti di beni.

Una documentazione di tutto rispetto, che tuttavia risulta estremamente povera di atti amministrativi e giudiziari, soprattutto in confronto con le epoche precedenti, e che non offre sostanziali elementi di novità né di varietà nei suoi aspetti formali: nulla di diverso rispetto al passato per quanto concerne l'assoluta mancanza di elementi solenni e cancellereschi, anzi, come si è già detto, anche la sottoscrizione dei funzionari di cancelleria, a fronte di un uso estremamente limitato del sigillo<sup>81</sup>, non si discosta né per la qualifica che questi si attribuiscono, né per il formulario dal coevo *instrumentum*.

Qualche attenzione meritano solo le convenzioni e i trattati. La bipartizione del testo, che consente di separare gli impegni di ognuna delle parti, rimane riservata alle stipulazioni più complesse ed è comunque meno evidente e marcata che non in passato. La redazione viene affidata ora al notaio di una delle due parti, almeno così sembra, essendoci quasi sempre pervenuto solo uno degli originali, privo spesso della *iussio*, ora a quelli di entrambi i contraenti, ora a più notai delle due parti – il che non pare essere mai avvenuto in precedenza –, ai quali si possono aggiungere quelli di altre

---

munque destinati ad avere una durata limitata nel tempo, non sono stati inseriti nei *libri iurium*, ma si trovano nel fondo Trattati e negoziazioni politiche (Archivio Segreto) dell'Archivio di Stato di Genova: P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit.

<sup>81</sup> Il sigillo pendente, probabilmente quello di cera verde (sul quale vedi nota 31), doveva essere usato per la convalida delle procure, come attestato, oltre che dalle tracce ancora evidenti, anche da alcune delle rare formule corroborative. Si tratta di due procure rilasciate dal Comune a Giacomo Pallavicini: ASG, Archivio Segreto, nn. 2724/50; 2737A/36 P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., nn. 367, 368 (*Et ad huius eternam rei memoriam presens instrumentum sigillo pendenti comunis Ianue fecimus communiri*). Analogamente reca tracce di un perduto sigillo, ma non la *corroboratio*, un'altra procura a Marchesino di Cassino, Oberto Cigala e Giovanni di Rovigno per trattare la pace con la repubblica di Venezia nel 1273 (ASG, Archivio Segreto, n. 2725/1; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 382). L'unico altro caso in cui la formula corroborativa ricorda l'apposizione del sigillo è il documento attestante l'istituzione della podesteria di Taggia, Arma e Bussana (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 880: *et ad maiorem evidenciam veritatis appositum est sigillum comunis et populi Ianuensis*).



città coinvolte a diverso titolo; in alcuni casi poi ogni contraente conserva l'originale redatto dal notaio della controparte, in altri quello del proprio notaio. Si evidenzia così una pluralità di soluzioni dettate da scelte operate di volta in volta sulla base forse di necessità del momento o di accordi tra le parti, a seconda degli usi di ognuna. Esempiare a questo proposito il trattato tra Genova e Venezia, stipulato a Milano con la mediazione di Matteo Visconti il 25 maggio 1299, nella redazione del quale vengono coinvolti anche i notai milanesi, e tutti (i milanesi, il veneziano e il genovese) sottoscrivono ogni *exemplum*, uno in veste di rogatario, gli altri in quella di sottoscrittori, a rotazione: redattori dei due esemplari conservati a Genova sono il notaio veneziano e quello milanese; ancora da un originale del notaio milanese deriva la copia conservata nel *Liber Pactorum* veneziano<sup>82</sup>; non ci è invece stato conservato alcun esemplare redatto dal notaio genovese<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Liber Pactorum*, III, c. 60 r.; la copia semplice tramandata dal *Liber Blancus*, conservato nello stesso archivio (c. 207 v.), non riporta alcuna sottoscrizione. L'armistizio tra Genova e Venezia, al quale, come alleata di Venezia, ha partecipato anche Pisa, stipulato a Cremona il 22 agosto 1270, era stato invece affidato solo ai notai dei tre comuni, mentre non vi aveva partecipato nessun notaio cremonese. L'unico esemplare conservato è quello veneziano (*Ibidem*, *Liber Pactorum*, IV, c. 19 r.), sottoscritto dal notaio genovese Lodisio Calvo; il documento è edito in C. MANFRONI, *Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al 1290 con documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Venezia*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », II (1901), pp. 387-392.

<sup>83</sup> *I Libri iurium* cit., I/7, n. 1226. L'esame dei trattati pervenutici per questo periodo evidenzia una vasto ventaglio di opzioni. Sappiamo che la convenzione tra il Comune, Carlo d'Angiò e la moglie Beatrice, stipulata a Aix en Provence il 21 luglio 1262, era redatta dai notai di entrambe le parti solo perché ci è pervenuto sia l'originale del notaio francese, sia una copia di quello redatto dal notaio genovese, tramandata nel *liber iurium Vetustior* (pur nell'impossibilità di effettuare il confronto della scrittura con altri prodotti grafici dello stesso notaio, Nicolò *Bambaxarius*, sembra trattarsi di una copia e non di un originale, sulla base del riferimento all'apposizione del sigillo, in assoluto contrasto con una redazione su libro: *Ibidem*, I/4, n. 819). Al contrario, nel trattato tra i comuni di Pavia, Asti e Genova, redatto a Pavia il 26 ottobre 1273, viene esplicitato l'ordine ai notai dei tre comuni relativo alla redazione dei diversi originali (vedi nota 47). A ciascun comune toccò però l'esemplare redatto dal proprio notaio se nell'archivio genovese è conservato l'originale di *Ianuinus Guirardi de Curia* (ASG, Archivio Segreto, n. 2725/3; P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 384). Nella convenzione con gli uomini di Grasse, stipulata a Genova il 23 aprile 1288, la redazione dei due *instrumenta* viene assegnata al notaio genovese – *et de predictis dicte partes duo instrumenta eiusdem tenoris inde fieri rogaverunt per me Lanfranchum de Valario notarium infrascriptum* (*I Libri Iurium* cit., I/5, n. 905) –, così come solo il notaio di una delle parti redige il trattato commerciale con Amedeo V, conte di Savoia, stipulato a Borghetto il 28 maggio 1300 (*de predictis preceperunt dicte partes michi Bernardo, infrascripto notario, facere tot publica instrumenta eiusdem te-*

I trattati<sup>84</sup> più importanti del Comune a partire dal 1270 e soprattutto quelli stipulati quasi allo scadere del secolo, all'indomani delle battaglie della Meloria e di Curzola che hanno segnato la fine, almeno temporanea, degli scontri con Pisa, da una parte, e con Venezia, dall'altra<sup>85</sup>, ma anche la tregua con Giovanni, visconte di Bas e giudice d'Arborea e i trattati di pace con il re Carlo II d'Angiò ed altri atti a questi collegati<sup>86</sup>, sono caratterizzati da presenze testimoniali tra le quali spiccano quelle, praticamente esclusive, dei massimi esponenti del clero regolare e secolare, che non credo siano da collocarsi nel quadro di un'evoluzione generale dei documenti pattizi, pur nella difficoltà, già in altra occasione segnalata, di individuare tendenze generali o esiti occasionali senza conoscere il quadro complessivo di riferimento<sup>87</sup>.

---

*noris quot ipsi dominus comes et syndicus et ... duxerint requirenda: Ibidem*, I/7, n. 1240). In entrambi i casi evidentemente la scelta è stata determinata dalla presenza del solo notaio della città dove il trattato veniva stipulato. Della pace tra Genova e Pisa del 15 aprile 1288 (*Ibidem*, n. 1203) *dicti syndici rogaverunt fieri instrumenta eiusdem tenoris* a ben tre notai pisani e tre genovesi e a Genova è conservato l'originale di un notaio pisano e copia di quello di uno dei redattori genovesi. Anche per gli atti collegati ai trattati veri e propri è prevista una pluralità di redazioni ad opera di notai diversi, come ad esempio la definizione degli impegni genovesi relativi alla liberazione dei prigionieri pisani da parte del procuratore del comune di Genova, il giurisperito Nicolò de' Guerci, del 15 aprile 1288, redatto a Genova, nel quale il compito viene affidato ancora una volta a tre notai genovesi e a tre pisani (*Ibidem*, n. 1205), oppure la ratifica pisana della pace stipulata con Genova il 15 aprile 1288, del 13 maggio dello stesso anno, affidata a due notai pisani e due genovesi, e Genova conserva l'esemplare di uno dei propri notai (*Ibidem*, nn. 1206-1209); analogamente avviene per la ratifica genovese della tregua con Pisa del 31 luglio 1299, ma in questo caso al comune ligure è toccato l'esemplare redatto dal notaio pisano (*Ibidem*, n. 1221).

<sup>84</sup> Uso il termine trattati in senso estensivo per indicare tutti i patti bilaterali di natura politica, non commerciale, anche quelli non omologhi e qualunque siano i rapporti di forza tra le parti.

<sup>85</sup> Per i trattati tra Genova e Pisa vedi O. BANTI, *I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo* cit., pp. 349-366, ora anche in ID., *Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia*, a cura di S.P.P. SCALFATI, Pisa 1995, pp. 351-364; per quelli con Venezia vedi D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia* cit., pp. 129-158.

<sup>86</sup> Si tratta delle ratifiche pisane del trattato del 15 aprile 1288 e di atti collegati alla definizione di aspetti relativi all'esecuzione dello stesso e degli impegni genovesi per quanto riguarda la liberazione dei prigionieri pisani: *I Libri Iurium* cit., I/7, nn. 1203, 1205-1209.

<sup>87</sup> A. ROVERE, *Comune e documentazione* cit., p. 281. Una scorsa ai trattati della seconda metà del secolo XIII, in particolare a quelli dell'ultimo quarto, non rivela un ricorso generalizzato a presenze testimoniali di questo tipo, anzi sembra proprio escluderle.

Tali presenze si rilevano per la prima volta nell'armistizio tra Genova e Venezia del 22 agosto 1270, stipulato a Cremona<sup>88</sup>, auspicato sia dal re di Francia, sia dal papa. Nell'atto si prevede il diretto intervento di Luigi IX, dinnanzi al quale il trattato dovrà essere ratificato entro il 18 ottobre, e del pontefice, che scomunicherà la parte inadempiente; la pattuizione si svolge alla presenza degli ambasciatori del re, come viene sottolineato nel documento, prima dell'elenco dei testimoni, la scelta dei quali potrebbe quindi essere stata determinata dall'esigenza e dalla volontà di rendere visibile, anche a livello documentale, la partecipazione della Chiesa, come quella del re era garantita dalla presenza dei suoi ambasciatori<sup>89</sup>.

Non rivelano le stesse caratteristiche la lega tra Pavia, Asti e Genova del 26 ottobre 1273, attraverso la quale il comune ligure entra apertamente a far parte dello schieramento ghibellino<sup>90</sup>, né la pace con Carlo I d'Angiò, stipulata a Roma il 18 giugno 1276, voluta fortemente, nei brevi mesi del suo pontificato, da Innocenzo V, il cui intervento è ricordato nell'arena<sup>91</sup>, né ancora la ratifica degli accordi di alleanza in funzione antipisana tra Firenze, Lucca e Genova, del 13 ottobre 1284<sup>92</sup>.

Si ritorna invece, e se possibile con maggior forza ed evidenza, a far intervenire come testimoni praticamente esclusivi alti esponenti del clero cittadino nella pace tra Genova e Pisa del 15 aprile 1288<sup>93</sup> e tutti i trattati fino al 1301 saranno così connotati.

---

<sup>88</sup> Sulle vicende in cui si colloca vedi G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo* cit., I, p. 228 e sgg.

<sup>89</sup> C. MANFRONI, *Le relazioni tra Genova e Venezia* cit., p. 392: ... *in presencia suprascriptorum ambaxatorum dicti domini regis Francie, presentibus viris honorabilibus et religiosus fratre Iacobo, ordinis Predicatorum, priore provinciali in provincia Lombardie, fratre Philippo de Carixio eiusdem ordinis, fratre Iohanne eiusdem ordinis, lectore in conventu Vicentino, fratre Guirardino de Persico, Cremonensi, eiusdem ordinis, magistro Iohanne Luciano de Montepessulano, canonico Magalonensi, domino Iohanne milite, fratre dicti domini Iohannis ambaxiatoris, domino Guillelmo Poleno de Vermella, milite, et magistro Petro Roberti de Montepessulano, presbitero Raimundo, rectore dicte ecclesie Sancti Bartholomei et aliis quampluribus ...*

<sup>90</sup> ASG, Archivio Segreto, n. 2725/3 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 384).

<sup>91</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 879.

<sup>92</sup> *Ibidem*, I/7, n. 1194.

<sup>93</sup> Il trattato è stipulato a Genova (*Ibidem*, n. 1203) e i testimoni sono: l'abate del monastero di Santo Stefano, il priore di quello di San Siro, il priore dei Domenicani, il guardiano dei Francescani, il magiscola della cattedrale, un nutrito gruppo di frati e monaci, un canonico

È possibile che ciò sia da collegarsi ad un ben preciso intervento del comune di Genova, considerata anche la particolare attenzione che la cancelleria riserva ai testimoni del documento comunale e visto che le stesse caratteristiche si riscontrano in pattuizioni con controparti diverse, che negli stessi anni, in altre occasioni, con diversi interlocutori non fanno ricorso a testimonianze di questo tipo e di tale livello<sup>94</sup>.

Si consideri allora brevemente il contesto nel quale questi trattati maturano. Sullo scacchiere politico italiano si assiste al declino dell'impero svevo e alla conseguente affermazione del papato che tende ad imporsi come potenza egemone: di questa situazione sembra soffrire particolarmente Genova, che, soprattutto dopo il 1270, con la diarchia, è caratterizzata da un governo di deciso orientamento ghibellino, mentre la Chiesa cittadina appare debole e incapace di opporsi alla politica del papato, successiva al concilio di Lione del 1245, nella quale si intravedono chiari segnali di un tentativo di modificare il sistema di nomina dei presuli, attraverso la trasformazione di quella che era una scelta "dal basso" in una nomina "dall'alto", che diventa anche un mezzo per intromettersi nella politica interna. Per ben due volte l'incapacità del capitolo della Cattedrale di procedere alla scelta di un arcivescovo, la prima dopo la morte di Gualtiero nel 1274, la seconda dopo quella di Bernardo, nel 1286, provoca una vacanza di due anni. Si apre così la strada ad un intervento diretto del pontefice: nel primo caso Innocenzo V procede alla nomina, nel secondo Nicolò IV designa un amministratore *in spiritualibus et temporalibus* e solo successivamente, nel 1292, la sua scelta cade su Iacopo da Varazze, alla morte del quale, nel 1297, Bonifacio VIII, esautorando

---

della chiesa di Santa Maria delle Vigne e uno della cattedrale, l'arciprete della chiesa di Framura, ai quali si aggiungono tre giurisperiti, uno milanese, uno pavese e uno piacentino. Tutti questi testimoni ritornano nei due atti, di pari data, che fanno da corollario al trattato, di cui abbiamo già parlato (*Ibidem*, nn. 1204, 1205). I testimoni alle ratifiche dello stesso trattato da parte del Comune, in un caso, e degli uomini di Pisa riuniti in assemblea, nell'altro, del 13 maggio dello stesso anno (*Ibidem*, nn. 1206-1208) sono tutti ecclesiastici, anche se di dignità inferiore, e non pare un caso, rispetto ai testimoni genovesi: si tratta di un gruppo di canonici della chiesa di Santa Maria, alcuni Domenicani e Francescani, un cappellano della predetta chiesa e un prete della plebe di Asciano.

<sup>94</sup> La proroga dell'alleanza in funzione antigenovese tra Venezia e Pisa, stipulata a Pisa il 17 dicembre 1285, appare particolarmente significativa al proposito, presentando i consueti testimoni: giudici, giurisperiti, notai e cancellieri (C. MANFRONI, *Relazioni tra Genova e Venezia* cit., pp. 397-400), tanto più se si considerano i testimoni alla ratifica pisana della pace del 1288 di cui si è detto alla nota precedente.

ancora una volta il capitolo, designa Porchetto Spinola, costretto successivamente alla rinuncia e reintegrato nella carica. Molto in sintesi questo è il clima all'interno della Chiesa cittadina<sup>95</sup>.

All'esterno Genova deve spesso fare i conti con avversari che godono del favore del papato: così è per Pisa, tanto che il pontefice arriva a minacciare di scomunicare i genovesi durante l'assedio di Portopisano<sup>96</sup>, mentre per la pace con Venezia, come osserva giustamente il Caro, il mancato intervento di mediazione di Bonifacio VIII è dovuto solo al timore che Genova, sollevata dal peso della guerra, potesse volgere tutte le proprie forze in aiuto di Federico di Sicilia<sup>97</sup>. Particolare è sicuramente la posizione nei confronti della Chiesa di Carlo II d'Angiò, rappresentante del partito guelfo in Italia, contrapposto a Federico di Sicilia, che aveva goduto dell'appoggio militare genovese. Questa situazione di disagio, anzi quasi di timore, per la consapevolezza di essere particolarmente deboli nei confronti della maggiore potenza del momento, può essere la ragione che spinge i genovesi, sempre così attenti alle sottigliezze giuridiche e agli aspetti formali della documentazione, a tutelarsi dalla possibilità di interventi negativi da parte della Chiesa, rafforzando l'azione e il documento proprio attraverso la presenza in funzione testimoniale di rappresentanti eminenti del clero cittadino nei trattati stipulati a Genova, come in quello di Milano, chiedendo probabilmente anche a Pisa di comportarsi allo stesso modo nell'atto di ratifica della pace del 1288. D'altra parte non bisogna dimenticare che il Comune otteneva particolari vantaggi proprio da questa pace, che per dirla con Banti, rappresenta quasi un *diktat* nei confronti di Pisa<sup>98</sup>, e dalla tregua del 31 luglio 1299 con lo stesso Comune, alla quale si rifà quella con Giovanni, visconte di Bas e giudice di Torres, stipulata nel medesimo giorno e a quella strettamente correlata<sup>99</sup>, ma anche

---

<sup>95</sup> Sulle vicende della Chiesa genovese di questi anni si veda il lucido saggio di V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/2 (1999), in particolare pp. 108-116.

<sup>96</sup> Sugli interventi del pontefice vedi G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo* cit., II, pp. 67, 74.

<sup>97</sup> *Ibidem*, p. 242.

<sup>98</sup> *I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1203, del 15 aprile 1288; si vedano anche altri atti che definiscono alcuni aspetti della pace e le ratifiche pisane: *Ibidem*, nn. 1204-1209.

<sup>99</sup> *Ibidem*, nn. 1220, 1222; si vedano anche le ratifiche genovese, pisana e del giudice d'Arborea: *Ibidem*, nn. 1221, 1222, 1225. Mentre quelle genovesi, e non sembra privo di si-

dai trattati con Carlo II d'Angiò, attraverso i quali gli viene ceduto il castello di Monaco<sup>100</sup>, e dalla stessa pace con Venezia, pur sostanzialmente equilibrata, attraverso la quale tuttavia Genova vedeva soddisfatte le richieste avanzate prima dello scoppio della guerra<sup>101</sup>.

Questo non significa che non esistano atti bilaterali o altre tipologie documentarie, alle quali Genova è estranea, dove si rileva la partecipazione di ecclesiastici – anche di elevata dignità e in numero considerevole – tra i testimoni, ma si tratta comunque di casi isolati, ai quali forse è possibile dare una spiegazione esaminandoli nel contesto che li ha prodotti<sup>102</sup>, ma ritengo che difficilmente si possa proporre altra interpretazione al ripetersi di questa nota distintiva, sicuramente non casuale, in tutti i trattati di cui Genova è parte, che si ripete con costanza per un buon numero di anni e in situazioni del tutto analoghe. Tuttavia è certo che non può essere considerata una “invenzione” genovese: queste particolari presenze testimoniali devono invece essere state utilizzate ad imitazione di soluzioni analoghe già adottate da altri, con l'intento di rivestirle di un significato del tutto particolare.

Sicuramente estranea all'esperienza genovese, ma sapientemente usata negli stessi trattati e in altri a partire del 1273, è una formula che Attilio Bartoli Langeli, con una felice espressione, definisce “formula d'onore”, già segnalata in documenti astigiani del XII secolo da Gian Giacomo Fissore<sup>103</sup>.

---

gnificato, presentano l'elenco di prelati, nella pisana compaiono i soliti testimoni: giuristi, notai, cancellieri ecc., come in quella del visconte, nella quale comunque è compreso anche un canonico della chiesa di Santa Maria di Oristano.

<sup>100</sup> *Ibidem*, nn. 1236, 1239, del 2 giugno 1300 e del 9 maggio 1301. In quest'ultimo si segnala anche la presenza tra i testimoni di Porchetto Spinola, *Ordinis Fratrum Minorum, cui Ianuensis Ecclesia in spiritualibus et temporalibus est commissa*, e di altri personaggi, tra cui un cancelliere del Comune, un giudice ed alcuni *cives*. Cittadini non meglio specificati compaiono anche nel trattato precedente.

<sup>101</sup> *Ibidem*, n. 1226. La ratifica veneziana, come già era successo per quella pisana, presenta i consueti testimoni: un giudice, un cancelliere e due scribi (*Ibidem*, n. 1228).

<sup>102</sup> Si veda a titolo di esempio il trattato tra Carlo I d'Angiò e i comuni di Milano, Bergamo, Como, Novara e Lodi, stipulato ad Aix en Provence il 23 gennaio 1265 (G. GALLAVRESI, *La riscossa dei guelfi in Lombardia dopo il 1260 e la politica di Filippo della Torre*, in « Archivio Storico Lombardo », serie IV, VI, 1906, pp. 59-66).

<sup>103</sup> A. BARTOLI LANGELI, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il comune di Perugia*, in « Il Pensiero politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali », XX/1 (1987), pp. 121-135; sui documenti perugini vedi anche A. PRATESI, *La documentazione comunale, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Congresso stori-

Nel trattato tra Pavia, Asti e Genova del 16 ottobre 1273 la formula occupa la posizione tipica degli atti astigiani e perugini tra l'invocazione e, in assenza dell'arena, il dispositivo, ed il riferimento è ai santi dei tre comuni – San Giovanni Battista, San Lorenzo e San Giorgio per Genova, San Siro per Pavia, San Secondo per Asti –, e *sancte matris Ecclesie et Romani Imperii et ad bonum statum, augmentum dictarum civitatum et manutenen- ciam innate libertatis ipsarum civitatum et omnium Lombardorum*, dove è evidente la volontà di inserire il patto in un ben preciso contesto politico che i tre comuni auspicano favorevole<sup>104</sup>.

Ben diverso, sia nella forma, sia nelle finalità, il caso della ratifica degli accordi di alleanza in funzione antipisana dei comuni di Firenze, Lucca e Genova, redatta a Firenze il 13 ottobre 1284<sup>105</sup>. Il documento inizia con l'arena, alla quale è collegata l'invocazione, introdotta dall'avverbio *idcirco*,

---

*co internazionale*, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 362-363, ora in ID., *Tra carte e notai Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 60-62; G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, pp. 100-102, 138, 191-194. Sulla formula d'onore in generale vedi anche D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 403-404. Oltre all'esperienza astigiana e a quella perugina, la formula trova applicazione anche nel trattato costitutivo della Lega toscana, della quale peraltro facevano parte anche Perugia ed Arezzo, che l'avevano utilizzata nel trattato del 1198 (A. BARTOLI LANGELI, *La formula* cit., p. 125). Potrebbe essere stata veicolata in ambito genovese proprio attraverso l'ambiente toscano, dove continua sicuramente ad essere attestata, come si può constatare anche attraverso due documenti del 10 ottobre e dell'11 dicembre 1254, in cui il comune di Firenze agisce come arbitro per trattare la pace tra Genova e Pisa (*I Libri Iurium* cit., I/6, nn. 1028, 1030). Due anni dopo, il 20 aprile 1256, viene usata nella convenzione tra Genova e Chiano, marchese di Massa e giudice di Cagliari (*Ibidem*, n. 1053). Indicativa dell'ampio uso che ne veniva fatto in Toscana è la ratifica pisana del 13 agosto 1299 della tregua con Genova del 31 luglio dello stesso anno, nella quale è presente, pur con un generico riferimento alla sfera celeste – *ad honorem omnium sanctorum et sanctarum Dei* –, ma con altro, ben più significativo *Dei et sacrosancte Romane Ecclesie et sanctissimi patris, domini Bonifacii, divina provvidentia summi pontificis*, dal quale si passa *ad honorem, bonum et tranquillum statum dominorum capitaneorum, abbatibus communis et populi civitatis Ianue et Pisani comunis* (*Ibidem*, I/7, n. 1225), completamente assente invece nella ratifica genovese del 31 luglio 1299 (*Ibidem*, n. 1223).

<sup>104</sup> ASG, Archivio Segreto, n. 2725/3 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 384).

<sup>105</sup> *I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1194.

che normalmente introduce il dispositivo – *Iesu Christi nomine invocato et beate virginis Marie* – seguita dalla formula d'onore, a sua volta collegata sintatticamente con il dispositivo – *ad honorem ... societatem, fraternitatem et pacta ... firmaverunt ...* Particolarmente significativo è l'“uso” che si fa dei santi: vengono infatti ricordati San Giovanni, protettore di Firenze (in questo caso Genova lo cede) e il Beato Martino, protettore di Lucca, mentre il comune ligure non solo getta sul tappeto la piccola truppa dei santi tradizionali, protettori della parte aristocratica e di quella popolare – *beati Laurentii martiris, protectoris comunis Ianue, beati Georgii, vexiliferi eiusdem comunis Ianue, beatorum apostolorum Symonis et Iude, protectorum populi Ianuensis* –, ma per la prima volta introduce San Sisto, *in cuius festivitàte civitas Ianue immensum triumphum habuit contra Pisanos, ipsorum comunium perfidos inimicos*: un modo, neppure troppo elegante, per ricordare la vittoria della Meloria che deve rendere Genova altamente meritevole agli occhi degli altri due comuni. E San Sisto continuerà a ricorrere, accanto ai santi tradizionali, in tutti i trattati fino alla fine del secolo<sup>106</sup>, ad eccezione della pace con Pisa del 15 aprile 1288, in cui la formula si inserisce nel contesto come nel trattato del 1273, già esaminato: la superiorità genovese sarà in questo caso sottolineata attraverso l'esclusiva menzione dei propri santi<sup>107</sup>.

Altra collocazione la stessa formula trova nel trattato di pace tra Venezia e Genova, stipulato a Milano il 25 maggio 1299<sup>108</sup>. Questo infatti si apre con la tradizionale invocazione, seguita dalla data e da una lunga narrazione, caratterizzata da alcune formule retoriche e moraleggianti, che richiamano largamente le caratteristiche dell'arena. Segue il dispositivo, con l'enunciazione degli autori – *Idcirco nobiles viri ....* –, che, *ad decus et gloriam* dei santi delle tre città e *ad honorem et status et comendabilem laudem prefati domini vicarii et comunis Mediolani ... fecerunt et faciunt ...*<sup>109</sup>.

---

<sup>106</sup> Che si tratti di un inserimento del tutto strumentale, non corrispondente nei fatti ad un culto realmente sentito in città, è provato dall'assenza di questo santo nelle formule d'onore nei documenti del secolo seguente.

<sup>107</sup> *Ibidem*, n. 1203. O. BANTI, *I trattati tra Genova e Pisa* cit., p. 360 (ID., *Scritti* cit., p. 359), aveva già notato la presenza dei soli santi genovesi in questo, come nel trattato tra gli stessi comuni del 1299 (*I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1220). In quest'ultimo tuttavia la formula non è introdotta dal tradizionale *ad honorem*, ma l'elencazione dei santi, tra i quali San Sisto, è compresa nell'invocazione.

<sup>108</sup> *Ibidem*, n. 1226.

<sup>109</sup> Casi analoghi in cui la formula d'onore « trova posto dopo l'enunciazione degli attori, legata sintatticamente al verbo esprimente l'actio » si riscontrano anche a Perugia nell'am-



Si trova parimenti inserita nel dispositivo nei due trattati con Carlo II d'Angiò, del 2 giugno 1300 e del 9 maggio 1301, che però iniziano direttamente con la formula – non preceduta da alcun tipo di invocazione – che, ben diversamente da quella presente nei documenti precedenti, fa riferimento alle tre persone della Trinità e alla Vergine e poi genericamente *totius curie celestis (et ad honorem et reverentiam sacrosancte Romane Ecclesie* solo nel secondo) *et ad honorem et bonum statum domini Karoli secundi, Ierusalem et Sicilie regis illustris, et totius comunis et populi Ianuensis*, riconoscendo così alle due parti una situazione di sostanziale equilibrio, con una leggera superiorità, se vogliamo, di Carlo.

La valenza e la portata dell'introduzione di questa formula appaiono quindi ben diverse da una forma di sperimentazione riconoscibile ad Asti come a Perugia, né vi si manifesta la capacità del ceto notarile « di risolvere in pure forme documentali un problema da nulla come la giustificazione e rappresentazione dell'autonomia comunale »<sup>110</sup>: è ormai un problema superato. Vi possiamo sicuramente cogliere invece un intento di autorappresentazione, ma anche di autocelebrazione, tuttavia ben lontano dal denotare una « sensibilità dell'ambiente notarile legato al Comune ai problemi specifici di una rappresentazione del potere » che il Fissore riconosce nella sperimentazione astigiana<sup>111</sup>. Si tratta invece dell'applicazione di un uso ormai diffuso in modo meramente strumentale, tanto che la formula trova collocazioni diverse a seconda della struttura del documento, cessando così di essere « un elemento di transizione anche dal punto di vista funzionale, tra protocollo e tenore dell'atto »<sup>112</sup>.

Il trattato di pace con Pisa del 1288 si segnala poi per un'altra caratteristica, che evidenzia una volta di più la particolare importanza che rivestiva, naturalmente per Genova, e la volontà di quest'ultima di salvaguardarsi attraverso tutti i possibili espedienti e di mettersi, almeno formalmente, sotto l'egida della Chiesa: era previsto infatti che si procedesse alla convalidazione anche attraverso l'apposizione dei sigilli del priore dei Domenicani, del guardiano dei Francescani, del comune di Genova, del conte Bonifacio di

---

bito delle sperimentazioni « formali, testuali e lessicali visibili nei documenti dell'epoca di Iacolino » (fine XII - inizio XIII sec.): A. BARTOLI LANGELI, *La formula* cit., p. 126.

<sup>110</sup> *Ibidem*, p. 129.

<sup>111</sup> G.G. FISSORE, *Autonomia notarile* cit., p. 102.

<sup>112</sup> *Ibidem*, p. 192, nota 14.

Donoratico, di Guglielmo *Ricoverancie*, di Oddo *de Pace*, di Ugo *de Guito*, cittadini pisani. Non tutti gli esemplari però dovettero ricevere questo ulteriore elemento corroborativo, che risulta eccezionale nell'esperienza genovese, ma solo quelli destinati alla conservazione *penes fratrem Azonem, priorem conventus Fratrum Predicatorum Ianue, et fratrem Franciscum Porcellum, guardianum Fratrum Minorum Ianue*; non erano invece sicuramente sigillati gli esemplari redatti dal notaio genovese Iacopo *de Bennesia, in predictis tribus cartis simul coniunctis* – conservatoci solo attraverso la copia di Rolandino de Riccardo nei *libri iurium* – in cui non si fa menzione di sigilli, né quello del pisano Leopardo, figlio di Bonaccorso *d'Avane, in predictis duabus cartis simul coniunctis*, pervenutoci in originale, segnale inequivocabile della diversa importanza che veniva attribuita agli uni e agli altri.

In conclusione, la seconda metà del XIII secolo si segnala per un'evidente crisi della cancelleria, che stenta a ritrovare il suo equilibrio e a riconquistare il ruolo che aveva rivestito in passato, dopo il coinvolgimento fortemente cercato e voluto da Guglielmo Boccanegra durante il suo governo.

La ricerca di una nuova identità passa attraverso la ristrutturazione degli uffici e la ridefinizione dei compiti, che ha come esito anche una più attenta ed articolata organizzazione delle scritture d'ufficio in registro e la loro conservazione, mentre non si procede alla riconfigurazione del ruolo del cancelliere o dei cancellieri: non si arriva infatti alla realizzazione di quella struttura piramidale tipica delle cancellerie maggiori, ma anche di alcune comunali, né si intravede una tendenza ad operare in questa direzione.

La documentazione non rivela alcuna evoluzione significativa, coerente e coesa, derivante, come per il passato, da spinte interne ed esterne alla cancelleria. Sembra che i redattori si trascinino stancamente, perpetuando modelli e schemi ormai sperimentati e consolidati e se esiti particolari qua e là si intravedono, sono determinati da situazioni contingenti di fronte alle quali si cerca di mettere in atto formalismi, che tuttavia non risultano originali, ma semplici adattamenti di soluzioni già utilizzate e collaudate. Siamo quindi ben lontani dalla lunga e continua sperimentazione che aveva caratterizzato gran parte del secolo precedente, a partire dagli anni Venti, convogliando le energie e le capacità dei notai al servizio dell'amministrazione comunale nella ricerca di modelli documentari e procedure di convalidazione mirate non solo all'autorappresentazione del Comune, ma anche a renderlo identificabile come motore e cardine di tutta la produzione, a qualsiasi li-

vello e per tutte le tipologie. Alla tensione del Comune emergente si contrappone il rilassamento del Comune affermato, al quale corrisponde una cancelleria in cui solo in qualche occasione si riaccende, autonomamente o dietro direttive ben precise, una scintilla di interesse nei confronti del documento soprattutto come mezzo per la costruzione dell'immagine che in quel preciso momento il Comune vuole dare di sè.

## INDICE

### GIORGIO COSTAMAGNA

<i>Dino Puncub</i> , L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	pag. 11
<i>Antonino Mastruzzo</i> , Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo	» 27
<i>Luisa Zagni</i> , Le scritture tachigrafiche e segrete	» 43
<i>Maria Franca Baroni</i> , Tra Notaio e Comune: il diplomatista	» 59
<i>Danilo Veneruso</i> , L'archivista	» 71
Bibliografia di Giorgio Costamagna	» 89

### STUDI IN MEMORIA

<i>Mario Amelotti</i> , Curiali e notai a Rieti tra Goti e Bizantini	» 101
<i>Laura Balletto</i> , Religione e potere politico negli insediamenti genovesi del Vicino Oriente	» 107
<i>Ottavio Banti</i> , A proposito dell'uso dei compendi e di alcuni segni tachigrafici nella scrittura epigrafica dei secoli VII-XII in Italia. Qualche annotazione	» 117
<i>Giorgio Barbaria - Fausta Franchini Guelfi</i> , I Bocciardo a Ortovero	» 127
<i>Elena Bellomo</i> , Tra Bizantini e Normanni. I Genovesi in oltremare agli esordi del XII secolo	» 143
<i>Carlo Bitossi</i> , Posta da Genova. Una corrispondenza del marchese Lorenzo Imperiale nel 1746-1747	» 167
<i>Marco Bologna</i> , Una villa Sauli in Carignano e l'Opera degli Esercizi spirituali	» 201
<i>Marta Calleri</i> , Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?	» 217

† <i>Maria Cannataro</i> , Una compravandita di documenti nella Bari normanna	pag. 223
<i>Mario Capasso</i> , Per la storia della papirologia Ercolanese. IX: il marchese di Sade tra i papiri ercolanesi	» 239
<i>Fulvio Cervini</i> , Scrittura come scultura. Le scelte di un lapicida del Quattrocento sulle Alpi Marittime	» 249
<i>Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana</i> , La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625	» 269
<i>Armando Di Raimondo</i> , Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissonne	» 305
<i>Corinna Drago</i> , Un'inedita <i>cartula</i> barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari	» 319
<i>Giuseppe Felloni</i> , Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna	» 337
<i>Gian Giacomo Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie</i> : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo	» 365
<i>Maria Rosa Formentin</i> , Un codice farnesiano restaurato due volte	» 415
<i>Donatella Frioli</i> , Un 'cimitero su libro': il repertorio di sepolture del convento francescano di Rimini	» 425
<i>Silvano Gaviglio</i> , Un sigillo agiografico tortonese: note di sfragistica vescovile tra X e XII secolo	» 455
<i>Ada Grossi</i> , L'alleanza del 1273 tra Carlo d'Angiò e i Della Torre di Milano: un documento sconosciuto	» 483
<i>Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli</i> , Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento	» 525
<i>Roberto Moresco</i> , La Marineria Capraiese nel XVIII secolo	» 579
<i>Maria Rosa Moretti</i> , Musicisti per le incoronazioni dogali di primo Settecento a Genova	» 629

<i>Giovanni Muto</i> , La presenza dei Genovesi nei domini spagnoli in Italia	pag. 659
<i>Giovanna Nicolaj</i> , Un documento e un personaggio: Guglielmo Durante	» 673
<i>Angelo Nicolini</i> , <i>Apodixie</i> di scribi genovesi in Inghilterra nel Quattrocento	» 679
<i>Antonio Olivieri</i> , Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte	» 701
<i>Giuseppe Oreste</i> , Guglielmo da Sori e il suo cartolare	» 739
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Le cerimonie genovesi per le visite degli Sforza	» 775
<i>Vito Piergiovanni</i> , Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 791
<i>Marco Pozza</i> , Gli usi cronologici nei più antichi documenti veneziani (secc. IX-XI)	» 801
<i>Ausilia Roccatagliata</i> , Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna	» 849
<i>Annalisa Rossi</i> , Il Vat. Ottob. 3313: un'edizione sinottica di Virgilio e Ovidio e la sua storia (secc. XI-XV)	» 881
<i>Antonella Rovere</i> , Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)	» 909
<i>Eleonora Salomone</i> , Pagine di storia ligure nell'opera di Orosio	» 943
<i>Anna Salone</i> , <i>Nuptialia</i> . Saggio bibliografico di pubblicazioni per nozze conservate in biblioteche di Genova	» 973
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento	» 1027
<i>Giovanni Battista Varnier</i> , La figura di Tommaso Reggio (1818-1901) alla luce della ricerca storica	» 1047
<i>Luisa Zagni</i> , <i>Carta, breve</i> , libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII	» 1073
<i>Stefano Zamponi</i> , <i>Finis scripturae</i> : l'Ercole senofontio di Felice Feliciano	» 1093



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo